

DOSSIER SUI PROGETTI DI LEGGE

Proposta di legge n. 35

“Modifica dell'articolo 9 bis 'Sostegno al mantenimento dei minori' della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)”

d’iniziativa del consigliere Blasoni ed altri
presentato il 24 ottobre 2008

X LEGISLATURA

Esame in Commissione III

all'interno:

- nota di analisi tecnico-normativa
- normativa di riferimento

novembre 2008

SEGRETERIA GENERALE
AREA GIURIDICO-LEGISLATIVA

Servizio per l'assistenza giuridico-legislativa
in materia di attività sociali e culturali

DOSSIER SUI PROGETTI DI LEGGE

Proposta di legge n. 35

“Modifica dell'articolo 9 bis 'Sostegno al mantenimento dei minori' della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)”

d'iniziativa del consigliere Blasoni ed altri
presentata il 24 ottobre 2008

X LEGISLATURA

Esame in Commissione III

Riproduzione e diffusione ad uso interno.

I testi della normativa statale e delle altre regioni sono tratti dall'opera Leggi d'Italia Professionale di Wolters Kluwer Italia Professionale SpA.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di riproduzione commerciale a scopo di lucro dei testi di cui trattasi.

INDICE

NOTA DI ANALISI TECNICO-NORMATIVA	1
NORMATIVA STATALE.....	5
Codice civile (Estratto: artt. 147, 148, 155, 155 bis, 155 ter, 156)	5
Codice penale (Estratto: art. 570)	11
L. 1 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio	13
L. 8 febbraio 2006, n. 54 Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.	26
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449	30
NORMATIVA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	40
Legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità.	40
Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso (Estratto: artt. 29-57)	56
NORMATIVA DELLE ALTRE REGIONI	70
Provincia autonoma di Bolzano - L.P. 3 ottobre 2003, n. 15 Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore	70
Provincia autonoma di Bolzano - D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30 Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali.....	74
Provincia autonoma di Trento - L.P. 12-7-1991 n. 14 Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento.	78
Provincia autonoma di Trento - D.P.P. 12 febbraio 2008, n. 4-111/Leg Regolamento di esecuzione dell'articolo 28-bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), concernente l'anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori	80
Provincia autonoma di Trento - L.P. 27 luglio 2007, n. 13 Politiche sociali nella provincia di Trento (Estratto: art. 35).....	86
Regione Liguria - L.R. 7 ottobre 2008, n. 34 Norme per il sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà.....	88
PROGETTI DI LEGGE NAZIONALE	91
Legislatura XVI - Proposta di legge N. 30 Disposizioni concernenti l'erogazione anticipata dell'assegno di mantenimento a tutela del minore	91

NOTA DI ANALISI TECNICO-NORMATIVA

La proposta di legge modifica l'articolo 9 bis "Sostegno al mantenimento dei minori" della legge regionale 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità). L'articolo prevede un intervento economico della Regione a sostegno del genitore affidatario di figlio minore, nel caso in cui questi non riceva dal genitore obbligato le somme destinate al mantenimento del minore stabilite dall'autorità giudiziaria.

La modifica viene proposta in conseguenza dell'avvenuta abrogazione, da parte dell'articolo 9 della legge regionale 9/2008 (Assestamento del bilancio 2008), del reddito di base per la cittadinanza, di cui all'articolo 59 della legge regionale 6/2006 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), cui l'intervento in questione era collegato¹.

L'attuale formulazione dell'articolo 9 bis della legge regionale 11/2006 prevede infatti, al comma 4, che per accedere alla prestazione regionale la situazione economica del richiedente deve essere inferiore al valore di reddito minimo previsto per poter beneficiare del reddito di cittadinanza. Pertanto, in conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 59 della legge regionale 6/2006 e del relativo regolamento di attuazione, che stabiliva la soglia economica di accesso al reddito di cittadinanza, è anche venuto meno il termine di riferimento "economico" per richiedere il sostegno al mantenimento del minore e quindi in sostanza l'articolo 9 bis risulta inapplicabile².

La proposta di legge si propone di ovviare a tale situazione prevedendo che per accedere al beneficio il richiedente debba avere un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro. Per la determinazione di tale reddito si fa riferimento al decreto legislativo 109/1998 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), in attesa della emanazione di una specifica normativa regionale in materia di indicatori di situazione economica per l'accesso alle prestazioni sociali. Ai sensi del nuovo comma 5, il limite di 20.000 euro viene annualmente aggiornato dalla Giunta regionale, sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo.

La proposta di legge modifica anche il comma 7, stabilendo la cumulabilità dell'intervento con altri benefici previsti da norme regionali o statali. Attualmente tale comma dispone unicamente la cumulabilità con il reddito di cittadinanza, come detto, ormai abrogato.

Infine, si prevede un termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della proposta di legge per l'adozione del regolamento di attuazione della misura.

¹ Il reddito di cittadinanza è stato sostituito da un apposito fondo, alimentato con risorse regionali e statali, destinato a finanziare interventi dei Comuni volti al contrasto dei fenomeni di povertà e disagio sociale (art. 9, cc. da 5 a 9, della legge regionale 9/2008). Si prevede che con tale fondo i Comuni possano attuare interventi economici in favore di cittadini comunitari residenti almeno da trentasei mesi e per la durata massima di sei mesi, prorogabile una sola volta fino a dodici mesi. La natura e l'ammontare dell'intervento economico, le condizioni reddituali o sociali di accessibilità al beneficio e le modalità di effettuazione dell'intervento sono fissate con deliberazione della Giunta regionale. Gli interventi sono attuati attraverso i servizi sociali dei Comuni.

² L'articolo 9 bis non è l'unica disposizione della legge 11 ormai inapplicabile in conseguenza dell'abrogazione del reddito di cittadinanza. La stessa sorte è toccata agli articoli 8 e 9, concernenti, rispettivamente, il sostegno economico alle gestanti e il sostegno alla funzione educativa dei genitori, misure queste di sostegno economico, la cui realizzazione doveva avvenire nell'ambito dell'attuazione del reddito di cittadinanza.

Completa la proposta di legge la norma finanziaria, che autorizza la spesa di 400 mila euro per l'anno 2008.

Val la pena rammentare che l'articolo 9 bis della legge regionale 11/2006 nasce traendo spunto dalla legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15, che configura l'intervento a favore del genitore affidatario in termini di anticipazione³.

La legge prevede infatti che l'ente pubblico corrisponda il beneficio economico a fronte di una surroga, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile, dell'ente stesso nel diritto di credito del genitore all'assegno di mantenimento. In altri termini, il genitore affidatario riceve il pagamento dalla Provincia e quindi surroga la stessa, per l'importo ricevuto, nel suo diritto di credito. La Provincia poi si "rivale" sul genitore obbligato per il recupero di quanto erogato⁴.

Il medesimo meccanismo è stato previsto anche dalla Provincia autonoma di Trento con la legge 11/2006⁵.

La legge della Provincia di Bolzano è stata da ultimo ripresa anche da due proposte di legge nazionale, presentate nell'attuale legislatura⁶. È interessante segnalare che le due proposte

³ L'articolo 9 bis della legge regionale 11/2006 è la sintesi dalla proposta di legge n. 97 "Anticipazione delle somme destinate al mantenimento del minore" (d'iniziativa del consigliere Blasoni e altri) e dello stralcio n. (58-70-80-114-163-164)-05, derivante da un emendamento della Giunta regionale, presentato in Aula nel corso dell'esame della legge regionale 11/2006.

La proposta di legge n. 97 aveva l'impostazione dell'articolo 9 bis, cioè prevedeva l'erogazione del beneficio da parte dei Comuni e l'obbligo di restituzione di quanto ricevuto nel caso di successivo adempimento del genitore obbligato.

Lo stralcio, invece, prevedeva che l'erogazione del beneficio dovesse essere accompagnata dalla cessione del diritto di credito all'assegno di mantenimento -ai sensi degli artt. 1260 e seguenti del codice civile- dal genitore affidatario alla Regione, che poi si sarebbe rivalsa sul genitore obbligato, per il recupero di quanto erogato.

L'esame in Commissione ha portato a scegliere l'impostazione della pdl n. 97, per ragioni di carattere organizzativo nella gestione dell'intervento, legate a possibili criticità evidenziate dall'Avvocatura della Regione, sentita in audizione e coinvolta nella stesura del provvedimento, e anche per motivi di natura prettamente giuridica, che portavano a dubitare della legittimità costituzionale di meccanismi di surroga o cessione del diritto di credito all'assegno di mantenimento, a fronte della natura strettamente personale di tale diritto.

⁴ Va detto che in un primo momento la Provincia di Bolzano aveva costruito il meccanismo di anticipazione come ipotesi di surroga legale, ai sensi dell'articolo 1203, primo comma, n. 5, del codice civile. L'articolo 1203 del codice civile prevede che la surroga avvenga di diritto -da qui la qualifica di surroga legale- in casi specificamente determinati dallo stesso articolo e in ulteriori ipotesi, "residuali", stabilite dalla legge. Una di queste ipotesi doveva essere, nelle intenzioni della Provincia di Bolzano, quella individuata dalla legge 15. Tale previsione era però stata impugnata dal Governo e quindi giudicata illegittima dalla Corte costituzionale (sentenza n. 106 del 2005), con la motivazione che le ipotesi di surroga legale "residuale" possono essere determinate solo dalla legge statale, rientrandosi nella materia "Ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato (ex art. 117, secondo comma, lett. l)), ed essendovi l'esigenza di una disciplina uniforme in materia su tutto il territorio nazionale. La legge era stata quindi modificata, come detto sopra, prevedendo la surroga volontaria, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile.

⁵ La legge 11/2006 ha modificato la legge 14/1991 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento) introducendo l'articolo 28 bis (Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori). Per completezza va detto che con la legge 13/2007 la Provincia di Trento ha poi provveduto a un riordino complessivo del proprio sistema di servizi sociali, confermando, tra gli interventi di carattere economico, l'anticipazione dell'assegno di mantenimento (art. 35).

⁶ Si tratta del disegno di legge n. 30 (Disposizioni concernenti l'erogazione anticipata dell'assegno di mantenimento a tutela del minore), d'iniziativa del senatore Peterlini (UDC-SVP-Aut), presentato al Senato il

(di identico contenuto) prevedono che l'erogazione dell'assegno sia competenza dell'INPS che, sempre attraverso il meccanismo della surroga, si rivale poi sul genitore obbligato, per il recupero di quanto erogato⁷.

Tornando ai contenuti della proposta di legge n. 35, nella considerazione che l'esame della stessa possa essere anche l'occasione per apportare miglioramenti alla funzionalità complessiva dell'intervento, si rappresenta quanto segue, anche con riferimento alle parti dell'articolo 9 bis della legge 11 che non sono oggetto di modifica:

1) in merito ai beneficiari dell'intervento, sembra opportuno riferirsi anche a soggetti diversi dal genitore, in considerazione del fatto che in alcuni casi il minore può essere affidato a terzi (di norma parenti stretti come nonni o zii). Una tale possibilità è prevista dalle leggi delle province autonome di Bolzano e Trento (LP Bolzano n. 15/2003, art. 1 e 2; LP Trento n. 14/1991, art. 28 bis, comma 3) e nella proposta di legge nazionale n. 30, art. 1 e art. 3, comma 1);

2) nell'ottica di scongiurare per quanto possibile un utilizzo distorto dell'intervento, si segnala l'opportunità di prevedere che l'affidatario non possa chiedere la prestazione se convivente con il genitore obbligato al mantenimento (LP Bolzano n. 15/2003, art. 2, comma 2; LP Trento n. 14/1991, art. 28 bis, comma 3; PDL n. 30, art. 3, comma 2);

3) sulla falsariga di quanto previsto dalla stessa legge 11 per la Carta Famiglia, si suggerisce di valutare la possibilità di condizionare l'accesso al beneficio a un periodo minimo di residenza del minore in regione;

4) prevedere tra i presupposti l'avvenuta presentazione di querela per l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento non sembra pertinente, in quanto in caso di mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore l'azione penale è avviata d'ufficio (art. 570, comma 2, numero 2 e comma 3 del codice penale)⁸;

29 aprile 2008 e assegnato (esame non ancora iniziato) il 5 giugno 2008, e della proposta di legge n. 49 (Disposizioni concernenti l'erogazione anticipata dell'assegno di mantenimento a tutela del minore), d'iniziativa dei deputati Zeller, Brugger, Nicco, presentata alla Camera il 29 aprile 2008, da assegnare.

⁷ Per completezza, val la pena segnalare che recentemente la Regione Liguria, con la legge 7 ottobre 2008, n. 34, ha introdotto una disciplina specificamente destinata al sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà. La legge non prevede misure di carattere economico, ma piuttosto un sistema coordinato di servizi. Un ruolo centrale è riservato alla realizzazione di Centri di assistenza e mediazione familiare, con lo scopo di fornire sostegno alla coppia in fase di separazione o divorzio, per raggiungere un accordo sulle modalità di realizzazione dell'affidamento congiunto previsto dalla legge 54/2006. I centri operano in stretta collaborazione con la rete dei consultori e possono essere promossi e gestiti da associazioni e organizzazioni del terzo settore, senza fini di lucro e con almeno cinque anni di esperienza nello specifico settore. Nell'ambito poi della programmazione distrettuale sono previsti servizi informativi e di consulenza legale, percorsi di supporto psicologico e la messa a disposizione di alloggi, anche temporanei, a favore dei genitori separati in condizione di grave difficoltà economica.

⁸ Si tenga anche presente che la sanzione è circoscritta alla mancata corresponsione da parte dell'obbligato dei soli mezzi di sussistenza (Cass. pen. Sez. VI, 10 aprile 2001, n. 27851). Infatti "la mancata o minore corresponsione dell'assegno stabilito dal giudice civile non è sufficiente di per sé a dimostrare la responsabilità penale se non è accompagnata dalla prova che, in ragione dell'omissione, siano venuti meno i mezzi di sussistenza all'avente diritto" (Cass. pen. Sez. VI, 8 luglio 2004, n. 37137).

5) relativamente all'ammontare della prestazione, vista la natura assistenziale dell'intervento e l'esigenza di supportare situazioni di reale bisogno evitando la dispersione di risorse, si suggerisce di valutare la previsione di un importo massimo della misura, magari aumentabile nel caso di più figli minori (in tale direzione LP Bolzano n. 15/2003, art. 5; LP Trento n. 14/1991, art. 28 bis, comma 5 e DPP n. 4-111/2008, art. 9; PDL n. 30, art. 7);

6) l'introduzione di un termine di sessanta giorni per l'adozione del regolamento va "portata" al di fuori dell'articolo 9 bis, in un apposito comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge. Nell'attuale collocazione, infatti, il termine decorre dalla data di approvazione della legge 11/2006, anziché dall'entrata in vigore della proposta di legge n. 35;

7) in merito alla norma finanziaria, si segnala che per il bilancio 2008 già esiste uno stanziamento di 200 mila euro, che appare sufficiente a coprire il fabbisogno, quand'anche la legge fosse operativa entro fine anno. Stando così le cose la norma finanziaria andrebbe riscritta prevedendo semplicemente l'imputazione degli oneri derivanti dall'intervento al già esistente capitolo di spesa. Ad ogni buon conto, volendo invece incrementare lo stanziamento, come attualmente previsto, è necessario individuare l'unità di bilancio da cui prelevare le risorse occorrenti.

NORMATIVA STATALE

Codice civile

(Estratto: artt. 147, 148, 155, 155 bis, 155 ter, 156)

LIBRO I DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TITOLO V DEL MATRIMONIO

Capo IV Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio

-omissis-

147. Doveri verso i figli.

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli [Cost. 30] (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 29, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia. La Corte costituzionale, con sentenza 12-21 ottobre 2005, n. 394 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2005, n. 43 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità degli artt. 261, 147 e 148, 2643, numero 8, 2652, 2653 e 2657 del codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost.

148. Concorso negli oneri.

I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo [c.c. 143]. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli [c.c. 433].

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.

Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica (1).

L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione [c.p.c. 645], in quanto applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento (2).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 5-14 giugno 2002, n. 236 (Gazz. Uff. 19 giugno 2002, n. 24 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3, 24 e 30 Cost.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 30, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia. La Corte costituzionale, con sentenza 12-21 ottobre 2005, n. 394 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2005, n. 43 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità degli artt. 261, 147 e 148, 2643, numero 8, 2652, 2653 e 2657 del codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost.

-omissis-

155. Provvedimenti riguardo ai figli.

Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori [c.c. 316]. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio;
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi (1).

(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 36, L. 19 maggio 1975, n. 151 e poi dall'art. 1, L. 8 febbraio 2006, n. 54. L'art. 211 della suddetta legge così dispone: «Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge».

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.

Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.

Il giudice dà inoltre disposizione circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.

In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilità, in un istituto di educazione.

Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, il giudice deve tenere conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice.

I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo.».

Di tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 18-30 luglio 1980, n. 135 (Gazz. Uff. 6 agosto 1980, n. 215), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. e all'art. 25, primo comma, Cost; con sentenza 19-27 luglio 1989, n. 454 (Gazz. Uff. 2 agosto 1989, n. 31 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione dell'abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilità ai terzi; con sentenza 6-13 maggio 1998, n. 166 (Gazz. Uff. 20 maggio 1998, n. 20 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost.; b) manifestamente infondata la questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 151, primo comma, e 155 del codice civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 30 Cost.

155-bis. Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.

Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 8 febbraio 2006, n. 54.

155-ter. Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli.

I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 8 febbraio 2006, n. 54.

-omissis-

156. Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.

Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale [c.c. 280, 1936] o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155.

La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.

In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro [c.p.c. 671] di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto (1).

Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti (2).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 12-31 maggio 1983, n. 144 (Gazz. Uff. 8 giugno 1983, n. 156), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 14-19 gennaio 1987, n. 5 (Gazz. Uff. 28 gennaio 1987, n. 5 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino ai coniugi separati consensualmente; con sentenza 23 giugno-6 luglio 1994, n. 278 (Gazz. Uff. 13 luglio 1994, n. 29 - Prima Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare, nel corso della causa di separazione, il provvedimento di ordinare ai terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimento di versare una parte delle somme direttamente agli aventi diritto; con sentenza 10-19 luglio 1996, n. 258 (Gazz. Uff. 24 luglio 1996, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare, nel corso della causa di separazione, il provvedimento di sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato al mantenimento; con sentenza 7-18 aprile 1997, n. 99 (Gazz. Uff. 23 aprile 1997, n. 17 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, Cost.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 37, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia. L'art. 226 della suddetta legge, così dispone:

«Le disposizioni sulla separazione personale, comprese quelle di natura patrimoniale, si applicano anche ai matrimoni anteriori e ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Nel provvedere sulle domande di revisione delle disposizioni patrimoniali a norma della presente legge, il giudice deve tener conto anche degli accordi intervenuti fra le parti in sede di separazione consensuale omologata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge». Vedi altresì l'art. 12, L. 1 dicembre 1970, n. 898, sui casi di scioglimento del matrimonio.

Codice penale
(Estratto: art. 570)

Capo IV
Dei delitti contro l'assistenza familiare

570. Violazione degli obblighi di assistenza familiare. (1)

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà [c.c. 316], [alla tutela legale] [c.c. 348; c.p. 371, 372] (2) o alla qualità di coniuge [c.c. 143, 147], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032 (3).

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1. malversa o dilapida i beni del figlio minore [c.p. 540] o del pupillo [c.c. 343, 414] o del coniuge;
2. fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti [c.c. 75] di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma (4).

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge (5).

(1) Vedi l'art. 18, primo comma, R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, in materia di professioni sanitarie.

(2) Ora alla patria potestà è sostituita la potestà dei genitori, secondo la modifica introdotta all'art. 316 c.c. dall'art. 138, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia, mentre il richiamo alla tutela legale deve ritenersi non più operante, perché l'istituto è stato soppresso (art. 260 c.c.).

(3) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. La Corte costituzionale, con sentenza 4-11 dicembre 1964, n. 107 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1965, n. 7), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in relazione agli artt. 13, primo comma, 16, primo comma e 29, secondo comma, Cost. La stessa Corte, con sentenza 12-23 marzo 1970, n. 46 (Gazz. Uff. 25 marzo 1970, n. 76), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 29 Cost. Successivamente, con sentenza 12-20 gennaio 1971, n. 6 (Gazz. Uff. 27 gennaio 1971, n. 22), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost.

(4) Comma aggiunto dall'art. 90, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 24 febbraio-3 marzo 1972, n. 42 (Gazz. Uff. 8 marzo 1972, n. 65), ha dichiarato, tra l'altro, non fondate le questioni di legittimità del presente articolo, in riferimento, la prima, agli artt. 13, primo comma, 16, primo comma, 25, secondo comma e 29, secondo comma Cost., e la seconda agli artt. 2, 3 e 29 Cost.

L. 1 dicembre 1970, n. 898

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

Publicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1970, n. 306.

Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 6 ottobre 1998, n. 211; Circ. 27 giugno 2001, n. 132;

- Ministero delle finanze: Circ. 11 febbraio 2000, n. 6/10240.

Art. 1

1. Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.

Art. 2

1. Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.

Art. 3

1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:

a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;

b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione (3);

c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio (4);

d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio (5).

Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;

2) nei casi in cui:

a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;

b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970 (6).

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta (7) (8);

... (9);

c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;

d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiara non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;

e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;

f) il matrimonio non è stato consumato;

g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164 (10).

(3) Lettera così sostituita dall'art. 1, L. 6 marzo 1987, n. 74.

(4) Lettera così sostituita dall'art. 2, L. 6 marzo 1987, n. 74.

(5) Lettera così modificata dall'art. 3, L. 6 marzo 1987, n. 74.

(6) Lettera così modificata dall'art. 4, L. 6 marzo 1987, n. 74.

(7) Capoverso così sostituito dall'art. 5, L. 6 marzo 1987, n. 74.

(8) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-10 maggio 2000, n. 131 (Gazz. Uff. 17 maggio 2000, n. 21, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, numero 2, lettera b), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 29 della Costituzione.

(9) Capoverso abrogato dall'art. 6, L. 6 marzo 1987, n. 74.

(10) Lettera aggiunta dall'art. 7, L. 6 marzo 1987, n. 74.

Art. 4

1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge (11).
2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.
3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.
4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.
6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.
7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà.

10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

11. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l'articolo 184 del medesimo codice.

12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10.

13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.

14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.

15. L'appello è deciso in camera di consiglio.

16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 (12).

(11) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 maggio 2008, n. 169 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 inserito dalla relativa legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, limitatamente alle parole «del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza,».

(12) Articolo così sostituito prima dall'art. 8, L. 6 marzo 1987, n. 74 e poi dall'art. 2, comma 3-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-quinquies del suddetto articolo 2.

Art. 5

1. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.

2. La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio (13).

3. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela (14).

4. La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti (15).

5. La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può ai sensi dell'art. 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.

6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive (16).

7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione (17).

8. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico (18).

9. I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro

patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria (19).

10. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

11. Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze (20).

(13) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'art. 9, L. 6 marzo 1987, n. 74.

(14) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'art. 9, L. 6 marzo 1987, n. 74.

(15) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'art. 9, L. 6 marzo 1987, n. 74.

(16) Gli attuali commi sesto, settimo, ottavo e nono così sostituiscono l'originario comma quarto per effetto dell'art. 10, L. 6 marzo 1987, n. 74.

(17) Gli attuali commi sesto, settimo, ottavo e nono così sostituiscono l'originario comma quarto per effetto dell'art. 10, L. 6 marzo 1987, n. 74.

(18) Gli attuali commi sesto, settimo, ottavo e nono così sostituiscono l'originario comma quarto per effetto dell'art. 10, L. 6 marzo 1987, n. 74.

(19) Gli attuali commi sesto, settimo, ottavo e nono così sostituiscono l'originario comma quarto per effetto dell'art. 10, L. 6 marzo 1987, n. 74.

(20) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 1° agosto 1978, n. 436 (Gazz. Uff. 16 agosto 1978, n. 227).

Art. 6

1. L'obbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.

2. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiara a quale genitore i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Ove il tribunale lo ritenga utile all'interesse dei minori, anche in relazione all'età degli stessi, può essere disposto l'affidamento congiunto o alternato.

3. In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.

4. Il genitore cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del tribunale, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal tribunale. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non siano affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al tribunale quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

5. Qualora il genitore affidatario non si attenga alle condizioni dettate, il tribunale valuterà detto comportamento al fine del cambio di affidamento.

6. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 del codice civile.

7. Il tribunale dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi in cui l'esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.

8. In caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, il tribunale procede all'affidamento familiare di cui all'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

9. Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice, ivi compresa, qualora sia strettamente necessario anche in considerazione della loro età, l'audizione dei figli minori.

10. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito, e, nel caso previsto dal comma 8, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

11. Nel fissare la misura dell'assegno di mantenimento relativo ai figli il tribunale determina anche un criterio di adeguamento automatico dello stesso, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.

12. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto (21).

(21) Così sostituito dall'art. 11, L. 6 marzo 1987, n. 74.

Art. 7

1. Il secondo comma dell'art. 252 del codice civile è così modificato:

«I figli adulterini possono essere riconosciuti anche dal genitore che, al tempo del concepimento, era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge ovvero per pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso».

Art. 8

1. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.

2. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile.

3. Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente (22).

4. Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6 (23).

5. Qualora il credito del coniuge obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme fra il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, il creditore precedente e i creditori intervenuti nell'esecuzione, provvede il giudice dell'esecuzione (24).

6. Lo Stato e gli altri enti indicati nell'art. 1 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonché gli altri enti datori di lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno e l'invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a quest'ultimo oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori (25).

7. Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, su richiesta dell'avente diritto, il

giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno. Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di cui al precedente comma sono soggette a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della metà per il soddisfacimento dell'assegno periodico di cui agli articoli 5 e 6 (26).

(22) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo così sostituiscono l'originario terzo comma per effetto dell'art. 12, L. 6 marzo 1987, n. 74.

(23) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo così sostituiscono l'originario terzo comma per effetto dell'art. 12, L. 6 marzo 1987, n. 74.

(24) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo così sostituiscono l'originario terzo comma per effetto dell'art. 12, L. 6 marzo 1987, n. 74.

(25) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo così sostituiscono l'originario terzo comma per effetto dell'art. 12, L. 6 marzo 1987, n. 74.

(26) Gli attuali commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo così sostituiscono l'originario terzo comma per effetto dell'art. 12, L. 6 marzo 1987, n. 74.

Art. 9

1. Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.

2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza (27) (28).

3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze (29) (30).

4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità.

5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non

pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l'applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci (31).

(27) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 5, L. 28 dicembre 2005, n. 263.

(28) La Corte costituzionale, con sentenza 8-17 marzo 1995, n. 87 (Gazz. Uff. 22 marzo 1995, n. 12, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, novellato dall'art. 13 della L. 6 marzo 1987, n. 74, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 22-30 marzo 1999, n. 104 (Gazz. Uff. 7 aprile 1999, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo e terzo comma, come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione. La stessa Corte, con sentenza 27 ottobre-4 novembre 1999, n. 419 (Gazz. Uff. 10 novembre 1999, n. 45, serie speciale), ha poi dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, nel testo sostituito, da ultimo, dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. Successivamente la Corte, con sentenza 23 ottobre-3 novembre 2000, n. 461 (Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46, serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo e terzo comma, come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Cost. Con successiva ordinanza 27 ottobre-14 novembre 2000, n. 491 (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48, serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.

(29) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 5, L. 28 dicembre 2005, n. 263.

(30) La Corte costituzionale, con sentenza 8-17 marzo 1995, n. 87 (Gazz. Uff. 22 marzo 1995, n. 12, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, novellato dall'art. 13 della L. 6 marzo 1987, n. 74, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 22-30 marzo 1999, n. 104 (Gazz. Uff. 7 aprile 1999, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo e terzo comma, come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione. La stessa Corte, con sentenza 27 ottobre-4 novembre 1999, n. 419 (Gazz. Uff. 10 novembre 1999, n. 45, serie speciale), ha poi dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, nel testo sostituito, da ultimo, dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. Successivamente la Corte, con sentenza 23 ottobre-3 novembre 2000, n. 461 (Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46, serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo e terzo comma, come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità, sollevata, in riferimento

agli artt. 2 e 3 della Cost. Con successiva ordinanza 27 ottobre-14 novembre 2000, n. 491 (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48, serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.

(31) Così sostituito prima dall'art 2, L. 1° agosto 1978, n. 436 e poi dall'art. 13, L. 6 marzo 1987, n. 74. Vedi, anche, l'art. 4, L. 8 febbraio 2006, n. 54.

Art. 9-bis

1. A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'art. 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'art. 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.

2. Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l'assegno può essere nuovamente attribuito (32).

(32) Aggiunto dall'art. 3, L. 1° agosto 1978, n. 436 (Gazz. Uff. 16 agosto 1978, n. 227).

Art. 10

1. La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

2. Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza.

Art. 11 ... (33).

(33) Soppresso dall'art. 14, L. 6 marzo 1987, n. 74.

Art. 12

1. Le disposizioni del codice civile in tema di riconoscimento del figlio naturale si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (34).

(34) Così sostituito dall'art. 15, L. 6 marzo 1987, n. 74.

Art. 12-bis

1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza (35).

2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio (36) (37).

(35) La Corte costituzionale, con ordinanza 4 - 19 novembre 2002, n. 463 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 47, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 31 e 38, primo comma, della Costituzione.

(36) Aggiunto dall'art. 16, L. 6 marzo 1987, n. 74.

(37) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-23 dicembre 1997, n. 437 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1997, n. 53, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis, sollevata in riferimento agli artt. 3, 29 e 38 della Costituzione.

La stessa Corte con altra ordinanza 4-6 luglio 2001, n. 237 (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12

-bis nel testo introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74 sollevata in riferimento all'art. 3 della Cost.

Art. 12-ter

1. In caso di genitori rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la pensione di reversibilità spettante ad essi per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio è attribuita automaticamente dall'ente erogante in parti eguali a ciascun genitore.

2. Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro.

3. Analogamente si provvede, in presenza della predetta sentenza, per la pensione di reversibilità spettante al genitore del dante causa secondo le disposizioni di cui agli articoli 83 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (38).

(38) Aggiunto dall'art. 17, L. 6 marzo 1987, n. 74.

Art. 12-quater

1. Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla presente legge è competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio (39).

(39) Aggiunto dall'art. 18, L. 6 marzo 1987, n. 74.

Art. 12-quinquies

1. Allo straniero, coniuge di cittadina italiana, la legge nazionale del quale non disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge (40).

(40) Aggiunto dall'art. 20, L. 6 marzo 1987, n. 74.

Art. 12-sexies

1. Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall'art. 570 del codice penale (41) (42).

(41) Aggiunto dall'art. 21, L. 6 marzo 1987, n. 74. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 3, L. 8 febbraio 2006, n. 54.

(42) La Corte costituzionale con sentenza 10-17 luglio 1995, n. 325 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies, aggiunto dall'art. 21 della L. 6 marzo 1987, n. 74, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Con successiva ordinanza 17-27 giugno 1997, n. 209 (Gazz. Uff. 2 luglio 1997, n. 27, Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto l'ordinanza rimettente non aggiunge argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati. La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 27 ottobre-4 novembre 1999, n. 423 (Gazz. Uff. 10 novembre 1999, n. 45, serie speciale), ha dichiarato ancora la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies, aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.

L. 8 febbraio 2006, n. 54

Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.

Publicata nella Gazz. Uff. 1 marzo 2006, n. 50.

Art. 1

Modifiche al codice civile.

1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 155 (Provvedimenti riguardo ai figli). - Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.

La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio;
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.».

2. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

«Art. 155-bis (Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso). - Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

Art. 155-ter (Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli). - I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

Art. 155-quater (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). - Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.

Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.

Art. 155-quinquies (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). - Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Art. 155-sexies (Poteri del giudice e ascolto del minore). - Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli».

Art. 2

Modifiche al codice di procedura civile.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:

«Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento».

2. Dopo l'articolo 709-bis del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

«Art. 709-ter (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). - Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

- 1) ammonire il genitore inadempiente;
- 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
- 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
- 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».

Art. 3

Disposizioni penali.

1. In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

Art. 4

Disposizioni finali.

1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civile o dall'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (2).

(2) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-30 maggio 2008, n. 185 (Gazz. Uff. 4 giugno 2008, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione.

Art. 5

Disposizione finanziaria.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109

Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449

Publicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 1998, n. 90.

Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Comando generale della Guardia di Finanza: Circ. 11 novembre 2002, n. 393000;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 20 settembre 1999, n. 179.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;

Visto l'articolo 59, commi 51, 52 e 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;

Acquisito il parere delle commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei deputati;

Acquisito il parere della commissione Finanze del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e della sanità;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Prestazioni sociali agevolate.

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di tale sperimentazione le disposizioni del presente decreto si applicano alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonché della pensione e assegno di invalidità civile e delle indennità di accompagnamento e assimilate. In ogni caso, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate utilizza le modalità di raccolta delle informazioni di cui al successivo articolo 4 (3).

2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni

economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia, secondo le modalità di cui all'articolo 3. Gli enti erogatori possono altresì differire l'attuazione della disciplina non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, comma 3 (4). Entro la medesima data l'I.N.P.S. predispone e rende operativo il sistema informativo di cui all'articolo 4-bis (5).

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le modalità attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione, del presente decreto. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (6).

3-bis. Nell'ambito della normativa vigente in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente risultante al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente gestito dall'I.N.P.S. ai sensi del presente decreto per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza (7).

(3) Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

(4) Periodo così sostituito dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

(5) Periodo così sostituito dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

(6) Le modalità attuative previste dal presente comma sono state individuate con D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221.

(7) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e poi così modificato dal comma 344 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 2

Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4.

2. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico di più persone, per i coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.

4. L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1.

5. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 4 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.

6. Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata (8).

(8) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130. Vedi, anche, l'art. 10, comma 2 dello stesso decreto.

Art. 3

Integrazione dell'indicatore della situazione economica e variazione del nucleo familiare da parte degli enti erogatori (9).

1. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, come calcolato ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari. Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, gli enti erogatori possono altresì tenere conto, nella disciplina delle prestazioni sociali agevolate, di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima (10).

2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 (11).

2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, il nucleo familiare del richiedente può essere integrato,

dall'amministrazione pubblica cui compete la disciplina dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, con quello di altro soggetto, che è considerato, alle condizioni previste dalla disciplina medesima, sostenere l'onere di mantenimento del richiedente (12).

2-ter. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (13).

3. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono alle amministrazioni dello Stato e alle regioni la competenza a determinare criteri per l'uniformità di trattamento da parte di enti erogatori da esse vigilati o comunque finanziati.

(9) Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

(10) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

(11) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 3, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

(12) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 4, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

(13) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 4, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

Art. 4

Dichiarazione sostitutiva unica.

1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio. Tali soggetti trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le relative informazioni.

3. È comunque consentita la presentazione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.

4. L'Agenzia delle entrate determina l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione:

- a) agli elementi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria;
- b) ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.

5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua altresì l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del predetto Sistema informativo.

6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi dei commi 4 e 5 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3, nonché in ogni caso all'INPS ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1.

7. Sulla base della comunicazione dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale, l'INPS e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall'Agenzia delle entrate nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.

8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.

10. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10.

12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le componenti autocertificate della dichiarazione, di cui al comma 4, lettera b), e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché stabilite specifiche attività di sperimentazione da condurre in sede di prima applicazione.

13. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità per lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo (14).

(14) Articolo prima modificato dall'art. 4, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e poi così sostituito dal comma 344 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 4-bis

Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente.

1. L'Agenzia delle entrate trasmette le necessarie informazioni al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente, gestito ai sensi del presente articolo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che, per l'alimentazione del Sistema, può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (15).

2. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva unica, richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'indicatore della situazione economica equivalente. L'ente erogatore richiede all'Istituto nazionale della previdenza

sociale anche le informazioni analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva unica quando procede alle integrazioni e alle variazioni di cui all'articolo 3, ovvero effettua i controlli di cui all'articolo 4, comma 8, o quando costituisce e gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni da esso erogate (16).

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibili le informazioni analitiche o l'indicatore della situazione economica equivalente relativi al nucleo familiare, agli enti utilizzatori della dichiarazione sostitutiva unica presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda (17).

(15) Comma così sostituito dal comma 344 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(16) Comma così modificato dal comma 344 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(17) Articolo aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

Art. 5

Coordinamento istituzionale e monitoraggio (18).

1. La commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente un rapporto sullo stato d'attuazione e sugli effetti derivanti dall'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica disciplinati dal presente decreto. A tale fine l'INPS, le amministrazioni e gli enti erogatori e quelli responsabili delle attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive dei richiedenti comunicano alla commissione le informazioni necessarie dirette ad accertare le modalità applicative, l'estensione e le caratteristiche dei beneficiari delle prestazioni e ogni altra informazione richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette il rapporto al Parlamento (19).

1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato consultivo per la valutazione dell'applicazione della disciplina relativa agli indicatori della situazione economica equivalente. Del comitato fanno parte rappresentanti dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, degli enti erogatori, delle regioni e della commissione tecnica per la spesa pubblica (20) (21).

(18) Rubrica così sostituita dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

(19) Comma così modificato dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

(20) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

(21) Per la soppressione della Commissione tecnica per la spesa pubblica vedi l'art. 3, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 6

Trattamento dei dati.

1. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e in particolare delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonché del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135. Si applicano le disposizioni sulle misure minime di sicurezza, emanate ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 675 del 1996.

2. I dati della dichiarazione sostitutiva unica su cui è effettuato il trattamento da parte di soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto sono specificati dal decreto di cui al medesimo articolo 4, comma 12. Gli enti erogatori possono trattare, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, ulteriori tipi di dati quando stabiliscono i criteri ulteriori di selezione dei beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1 (22).

3. Ai fini dei controlli formali di cui all'articolo 4, commi 8 e 9, del presente decreto, gli enti erogatori, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale possono effettuare l'interconnessione e il collegamento con gli archivi delle amministrazioni collegate, nel rispetto della disciplina di cui al comma 1 del presente articolo (23).

4. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi dell'articolo 4, ricevono la dichiarazione sostitutiva unica possono effettuare il trattamento dei dati, ai sensi del comma 1 del presente articolo, al fine di assistere il dichiarante nella compilazione della dichiarazione unica, di effettuare l'attestazione della dichiarazione medesima, nonché di comunicare i dati all'Agenzia delle entrate. I dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi al fine di consentire le verifiche del caso da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non è consentita la diffusione dei dati, né altre operazioni che non siano strettamente pertinenti con le suddette finalità. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate, i centri di assistenza fiscale procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni che ricevono dichiarazioni sostitutive per prestazioni da essi non erogate (24).

5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli enti erogatori effettuano elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima; l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alle elaborazioni secondo le indicazioni degli organismi di cui all'articolo 5. Ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'articolo 4, i dati sono conservati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Agenzia delle entrate e dagli enti erogatori per il periodo da essi stabilito (25) (26).

(22) Comma così modificato dal comma 344 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(23) Comma così modificato dal comma 344 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(24) Comma così modificato dal comma 344 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(25) Comma così modificato dal comma 344 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(26) Articolo così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

Tabella 1 (27)

Criteri unificati di valutazione della situazione reddituale Parte I.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'art. 2, si ottiene sommando:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà essere predisposta un'apposita circolare ministeriale;
- b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.

Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

Parte II - Definizione del patrimonio.

a) Patrimonio immobiliare:

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 100.000.000. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella.

b) Patrimonio mobiliare:

l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della presente tabella.

(27) Tabella così modificata dall'art. 8, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

Tabella 2 (28)

La scala di equivalenza

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

(28) Tabella così modificata dall'art. 9, D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

NORMATIVA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Legge regionale 7 luglio 2006, n. 11

Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità.

(1) Articolo 9 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 28/2006

(2) Articolo 7 bis aggiunto da art. 2, comma 31, L. R. 30/2007

Capo I Principi

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con riferimento ai principi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione e nel rispetto dei trattati internazionali in materia, sostiene la famiglia quale nucleo fondante della società e valorizza il ruolo dei genitori nei compiti di cura, educazione, crescita e tutela del benessere dei figli.

2. Per realizzare le condizioni necessarie a promuovere e garantire lo sviluppo e la piena valorizzazione della famiglia e dei suoi membri nei diversi momenti del loro ciclo vitale, nonché la promozione del benessere della famiglia e della persona nell'ambito del suo contesto familiare, con la presente legge, la Regione sviluppa quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di politiche sociali e nel campo della tutela e promozione delle responsabilità familiari.

3. Alle finalità di cui al comma 2 concorrono il potenziamento dell'offerta dei servizi e dei progetti realizzati ai sensi della presente normativa e ai sensi delle norme regionali di settore in materia di promozione dei diritti della persona, di politica abitativa, di gestione del territorio, di servizi e di prestazioni sociali e sociosanitarie, di istruzione, di formazione, di credito e di lavoro.

4. Gli interventi di carattere economico di cui alla presente legge sono tesi a riconoscere il valore sociale della genitorialità, della cura e della relazione familiare.

Art. 2

(Obiettivi)

1. La Regione, in armonia con quanto disposto dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale):

a) promuove e sostiene il diritto delle famiglie al libero svolgimento delle proprie funzioni sociali ed educative, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione alla progettazione degli interventi e dei servizi sociali;

b) promuove l'associazionismo familiare e le esperienze di auto-organizzazione sociale dei nuclei familiari e li valorizza come soggetto unitario nella fruizione delle prestazioni;

c) tutela il benessere delle relazioni familiari, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto, promuovendo e

sostenendo la solidarietà tra le generazioni, la parità tra uomo e donna e la corresponsabilità nei doveri di cura dei figli, dell'educazione e dell'assistenza parentale in famiglia, con specifica attenzione alle famiglie con gravi situazioni sociali o economiche, alle giovani coppie, alle famiglie numerose con figli e alle famiglie con presenza di persone disabili o di anziani non autosufficienti, ai nuclei monogenitoriali e alle famiglie in crisi;

d) riconosce l'alto valore sociale della maternità e della paternità, tutelando il diritto alla procreazione, valorizzando e sostenendo l'esercizio delle responsabilità genitoriali.

Art. 3

(Principi e strumenti per la programmazione)

1. I soggetti responsabili per la realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge e gli strumenti di cui detti soggetti si avvalgono nello svolgimento delle proprie funzioni sono definiti dalla legislazione regionale vigente in materia sociale e sanitaria, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale e verticale.

2. Fatto salvo il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia sociale e sanitaria stabiliti dallo Stato, la pianificazione regionale attua, per ciascun livello territoriale, il coinvolgimento di tutte le famiglie, senza discriminazioni per condizioni economiche, sociali, culturali, etniche o religiose.

3. Al fine dell'adeguamento degli strumenti legislativi e di programmazione alle effettive esigenze, la Regione, attraverso l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all'articolo 26 della legge regionale 6/2006, verifica l'efficacia degli interventi realizzati e analizza l'evolversi delle problematiche e delle condizioni di vita delle famiglie.

Capo II

Servizi e azioni a sostegno delle famiglie e della genitorialità

Art. 4

(Interventi socio-sanitari integrati)

1. Il Servizio sociale dei Comuni e le Aziende per i servizi sanitari, attraverso programmi specifici di attività individuati nei Piani di zona (PDZ), nei Programmi delle attività territoriali (PAT) e nei Piani attuativi locali (PAL), assicurano:

a) il supporto alle funzioni di educazione, accudimento e di reciproca solidarietà svolte dalle famiglie con un'appropriata scelta di servizi;

b) la promozione delle risorse di solidarietà delle famiglie e tra le famiglie, delle reti parentali e delle solidarietà sociali a loro collegabili;

c) lo sviluppo e l'articolazione di servizi di facile accessibilità, per collocazione territoriale e orario, destinati all'orientamento del nucleo familiare in relazione al sistema dei servizi e delle prestazioni cui esso ha diritto, in coerenza con quanto previsto all'articolo 5, comma 3, lettera a), della legge regionale 6/2006;

d) il potenziamento dei servizi consultoriali, tesi a garantire un'offerta ampia di sostegni alle più diverse difficoltà delle relazioni familiari.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 81/1978)

1. L'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81 (Istituzione dei consultori familiari), come sostituito dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 18/1979, é sostituito dal seguente:

<<Art. 3 (Compiti del servizio)

1. Il consultorio familiare, nel rispetto dei principi etici e culturali degli utenti e delle loro convinzioni personali, tenendo conto della loro appartenenza etnico - linguistica, in collaborazione con i servizi e le strutture sanitarie e sociali del territorio, al fine di garantire l'integrazione degli interventi e la continuità assistenziale, opera per assicurare:

a) l'informazione sui diritti spettanti alla donna e all'uomo in base alla normativa vigente in materia di tutela sociale della maternità e della paternità, nonché interventi riguardanti la procreazione responsabile, garantendo la diffusione dell'informazione sulle deliberazioni dei comitati di bioetica nazionale e locale;

b) la collaborazione con le strutture preposte delle Aziende per i servizi sanitari, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie, con il Policlinico universitario di Udine e con gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), per la prevenzione e riduzione delle cause di infertilità e abortività spontanea e lavorativa, nonché delle cause di potenziale danno per il nascituro, in relazione alle condizioni ambientali, ai luoghi di lavoro e agli stili di vita;

c) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale per le donne e le coppie in caso di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare attenzione alle minorenni, ai sensi degli articoli 1, 2, 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza);

d) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale, anche domiciliare, alle donne e alle famiglie in situazione di rischio sanitario e psicosociale, prima del parto e nel periodo immediatamente successivo, anche su segnalazione dei punti nascita, nonché attraverso la promozione di reti di auto-aiuto;

e) l'informazione riguardo ai problemi della sterilità e dell'infertilità, nonché l'informazione alle coppie che ricorrono alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita, l'attività di orientamento verso i centri che la praticano e il raccordo operativo con gli stessi;

f) la consulenza e l'assistenza psicologica e sociale nelle situazioni di disagio familiare derivante da nuovi assetti familiari, da separazioni e da divorzio, anche attraverso la predisposizione di percorsi di mediazione familiare, adeguatamente certificati secondo standard europei e internazionali;

g) l'informazione e lo studio psicosociale di coppia rivolto alle coppie disponibili all'adozione nazionale e internazionale, nonché il sostegno nel periodo di affidamento preadottivo;

h) l'assistenza psicologica e sociale e gli interventi sociosanitari al singolo e alla coppia in riferimento a difficoltà di ordine relazionale, sessuale e affettivo nelle diverse fasi del ciclo vitale;

i) le prestazioni sanitarie e psicologiche, anche riabilitative e post-traumatiche, alle vittime di violenza sessuale intra ed eterofamiliare e ai minori vittime di grave trascuratezza e maltrattamento, in collaborazione con i servizi sociosanitari per l'età evolutiva preposti, all'interno dei progetti personalizzati elaborati dai Comuni;

j) la collaborazione con il Servizio sociale dei Comuni per le prestazioni di carattere sociosanitario relative agli affidamenti familiari;

k) la realizzazione di programmi di educazione e promozione della salute, con particolare riguardo ai temi dell'identità sessuale, dei rapporti tra i generi e della sessualità responsabile per gli adolescenti e i giovani, in attuazione dei programmi aziendali di prevenzione e in concorso con la scuola, con i centri e i luoghi di aggregazione e con l'associazionismo;

l) la somministrazione, anche ai minori, previa prescrizione medica, qualora prevista, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile;

m) l'assistenza psicologica, sociale e sanitaria relativa alle problematiche sessuali, relazionali e affettive degli adolescenti.

2. La Regione, le Aziende per i servizi sanitari e i Comuni attuano gli interventi di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di programmazione previsti dalla legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale), e dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

3. L'avvenuta programmazione a livello locale delle azioni previste dal presente articolo é condizione per il consolidamento, ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), dei Piani attuativi locali (PAL) di cui alla legge regionale 23/2004.>>.

Art. 6

(Progetti integrati per le famiglie con minori)

1. I PDZ e i PAT possono prevedere progetti integrati diretti:

a) al potenziamento e alla qualificazione di servizi di consulenza educativa e psicopedagogica;

b) alla promozione di gruppi di incontro per genitori, modulati in relazione alle diverse fasi del percorso evolutivo del minore, finalizzati alla valutazione e al confronto delle esperienze educative e delle problematiche psicopedagogiche;

c) all'organizzazione di spazi e di momenti di incontro per bambini, ragazzi e adolescenti, aventi finalità socializzanti ed educative, da realizzarsi anche con la collaborazione dei genitori e delle famiglie, tesi a migliorare e sostenere le capacità genitoriali.

Art. 7

(Promozione dei rapporti intergenerazionali)

1. Per valorizzare la relazione, la condivisione e la solidarietà tra le generazioni, i soggetti pubblici e i soggetti privati, d'intesa con i Comuni, nell'ambito della programmazione locale e la Regione, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, promuovono azioni volte allo sviluppo dei rapporti intergenerazionali, che possono essere collocate nel piano dell'offerta formativa.

Capo III

Interventi finanziari a favore delle famiglie e della genitorialità

Art. 7 bis

(Sostegno ad attività della famiglia in formazione)

1. L'Amministrazione regionale é autorizzata a sostenere attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare e sulla valorizzazione sociale della maternità e paternità, promosse dai consultori familiari e da soggetti pubblici e privati, sulla base di programmi concordati e inseriti nella programmazione locale.

2. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 31, L. R. 30/2007

Art. 8

(Sostegno economico alle gestanti)

1. Al fine del riconoscimento del valore sociale della genitorialità, la Regione, nell'ambito dell'attuazione del reddito di base e dei progetti di inclusione per la cittadinanza, di cui all'articolo 59 della legge regionale 6/2006, individua le modalità per sostenere le gestanti in situazioni di disagio socio-economico per la durata del periodo della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino. La gestante ha diritto di accedere alle prestazioni previste anche se minorenni.

Art. 9

(Sostegno alla funzione educativa)

1. La Regione riconosce la valenza sociale della funzione educativa e formativa svolta dai genitori. A tal fine la Regione, nell'ambito dell'attuazione del reddito di base e dei progetti di inclusione per la cittadinanza, di cui all'articolo 59 della legge regionale 6/2006, individua le modalità per sostenere i genitori o il genitore, con uno o più figli minori, il cui reddito sia ridotto al di sotto del limite stabilito ai sensi del medesimo articolo 59 in conseguenza del verificarsi di una o più delle seguenti situazioni:

a) perdita del lavoro ovvero modificazione della situazione lavorativa di uno dei genitori entro i primi otto anni di vita del bambino;

b) decesso di familiare percettore di reddito o uscita dal nucleo familiare di soggetto titolare di reddito;

c) inabilità temporanea al lavoro di lavoratore autonomo, unico titolare di reddito nell'ambito del nucleo familiare, per periodi esorbitanti la copertura assicurativa ovvero in assenza di garanzie assicurative anche individuali.

2. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di adozione di minori o affidamento preadottivo.

3. Qualora la situazione di cui al comma 1, lettera a), intervenga nei dodici mesi successivi all'adozione o all'affidamento preadottivo, si considerano anche i casi in cui i minori abbiano un'età compresa tra gli otto e i dodici anni.

Art. 9 bis

(Sostegno al mantenimento dei minori)

1. Al fine di tutelare la dignità e il decoro dei figli minori e di prevenire possibili situazioni di disagio sociale ed economico, la Regione interviene a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.

2. L'intervento di cui al comma 1 consiste in una prestazione monetaria di importo pari a una percentuale della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio minore.

3. Costituisce presupposto dell'intervento l'esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive disciplinate dal libro III del codice di procedura civile, dalla legge fallimentare e da leggi speciali, risultante da verbale dell'ufficiale giudiziario, da provvedimento giudiziale o da altro atto attestante l'incapienza del patrimonio del genitore obbligato, nonché l'avvenuta presentazione di querela per l'omesso versamento.

4. Ai fini della concessione della prestazione, la situazione economica del richiedente deve essere inferiore al valore di reddito minimo stabilito dall'articolo 59, comma 4, della legge regionale 6/2006.

5. Il Servizio sociale dei Comuni esercita le funzioni amministrative di concessione ed erogazione della prestazione, nonché di controllo. Con regolamento regionale sono stabilite:

- a) le modalità di presentazione delle domande e di attribuzione della prestazione;
- b) la misura, la decorrenza e la durata della prestazione;
- c) le modalità di accertamento e di controllo sulla sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti per l'accesso alla prestazione;
- d) le modalità di riparto agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni dei finanziamenti necessari.

6. In caso di successivo adempimento da parte del genitore obbligato, il beneficiario dell'intervento è tenuto, nei limiti dell'adempimento, alla restituzione delle somme erogate, senza maggiorazione degli interessi, entro trenta giorni dal pagamento. Decorso tale termine si applica l'articolo 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

7. La prestazione di cui al presente articolo può essere cumulabile con gli interventi monetari denominati reddito di base per la cittadinanza e stabiliti dall'articolo 59, comma 4, della legge regionale 6/2006.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 28/2006

Art. 10

(Carta Famiglia)

1. La Regione istituisce il beneficio denominato <<Carta Famiglia>>.

2. La Carta Famiglia attribuisce il diritto all'applicazione di agevolazioni e riduzioni di costi e tariffe per la fornitura di beni e la fruizione di servizi significativi nella vita familiare,

ovvero di particolari imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria.

3. Con regolamento regionale sono determinate le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della Carta Famiglia, le modalità di intervento per le agevolazioni su imposte e tasse, le percentuali di agevolazione e riduzione dei costi e delle tariffe graduate in relazione all'indicatore di situazione economica equivalente e al numero dei figli, nonché le modalità di riparto ai Comuni dei finanziamenti necessari.

4. La Giunta regionale definisce le linee guida per la stipulazione di convenzioni tra Comuni e soggetti pubblici e privati che forniscono i beni e servizi di cui al comma 2, determinando le condizioni e le modalità di parziale o totale rimborso.

5. La Carta Famiglia é attribuita dal Comune di residenza al genitore o ai genitori con almeno un figlio a carico. Il genitore o almeno uno dei genitori deve essere residente in regione da almeno un anno. In caso di separazione o divorzio, la Carta é attribuita al genitore che ha cura della ordinaria gestione del figlio a carico e che con esso convive, come indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale concernente l'affidamento o l'abituale collocazione abitativa del figlio. La Carta é riconosciuta anche ai genitori adottivi o affidatari, fin dall'avvio dell'affidamento preadottivo, nonché alle famiglie e alle persone singole affidatarie di minori, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), e successive modifiche, per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.

5 bis. Le convenzioni di cui al comma 4 possono essere stipulate dalla Regione, per il tramite della Direzione centrale salute e protezione sociale, anche in forma diretta.

Note:

1 Aggiunto il comma 5 bis da art. 3, comma 41, L. R. 22/2007

Art. 11

(Iniziative formative per il reinserimento lavorativo)

1. Al fine di incentivare il reinserimento lavorativo dei genitori con impegni di assistenza nei confronti di figli con disabilità o di figli minori in età non scolare, la Regione promuove e sostiene la partecipazione a iniziative formative realizzate da enti accreditati secondo quanto disposto dall'articolo 50 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Art. 12

(Prestiti sull'onore)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 58, commi 2 e 3, della legge regionale 6/2006, l'Amministrazione regionale sostiene i Comuni che, nell'ambito del Servizio sociale dei Comuni, stipulano convenzioni con istituti di credito finalizzate a promuovere la concessione di prestiti sull'onore a tasso agevolato a favore di singoli o di nuclei familiari che non dispongono di adeguate risorse economiche.

2. Con regolamento regionale sono individuate le modalità e i criteri per la ripartizione, tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 1, nonché le modalità di supporto agli enti stessi nel rapporto con gli istituti di credito.

Capo IV

Interventi a favore delle adozioni e dell'affidamento familiare

Art. 13

(Sostegno alla solidarietà, alle adozioni e all'affidamento familiare)

1. La Regione interviene con progetti propri e partecipa a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori nei Paesi stranieri, al fine di consentire la permanenza del minore in difficoltà nella famiglia di origine.

2. Al fine di garantire la salvaguardia dei minori stranieri in situazione di abbandono e la tutela del diritto dei minori alla famiglia, la Regione, in conformità a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), fornisce assistenza e sostegno alle famiglie che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione:

a) sostiene l'attività dei consultori familiari e in particolare delle equipe dedicate alle adozioni, anche attraverso l'emanazione di apposite linee guida operative;

b) sostiene le famiglie nelle spese derivanti dalle procedure di adozione internazionale;

c) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili;

d) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra servizi e scuola ai fini di un migliore inserimento dei minori nelle famiglie e nel contesto sociale, nonché ai fini della prevenzione dei fallimenti adottivi.

4. Al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dei minori italiani e stranieri in situazione di difficoltà o di abbandono e tutelare il loro diritto alla famiglia, la Regione:

a) sostiene l'attività dei consultori familiari e di tutti gli altri enti interessati in merito agli adempimenti previsti dalle vigenti leggi in materia di adozione di minori italiani;

b) sostiene le adozioni dei minori italiani e stranieri di età superiore ai 12 anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in attuazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, della legge 184/1983 e successive modifiche;

c) sostiene e promuove l'affidamento familiare, anche attraverso l'emanazione di specifiche linee guida.

5. Gli interventi economici di cui al comma 3, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c), sono erogati dal Servizio sociale dei Comuni.

6. Con regolamento regionale sono determinati:

a) i criteri per la ripartizione tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 3, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c);

b) la misura, le modalità e i criteri per la concessione da parte del Servizio sociale dei Comuni dei benefici di cui al comma 3, lettera b), e di cui al comma 4, lettere b) e c).

Capo V

Promozione della qualità del tempo per le famiglie

Art. 14

(Banche dei tempi)

1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, facilitare l'utilizzo dei servizi, favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e incentivare le iniziative di espressioni organizzate delle comunità stesse che intendono scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, la Regione favorisce la costituzione di associazioni denominate <<Banche dei tempi>>.

2. Al fine di favorire e sostenere le attività di cui al comma 1, i Comuni possono realizzare a favore delle Banche dei tempi i seguenti interventi:

a) disporre l'utilizzo di locali e l'accesso a servizi;

b) assicurare o concorrere all'organizzazione di attività di promozione, formazione e informazione;

c) stipulare convenzioni che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto in favore di singoli cittadini, genitori e famiglie. Tali prestazioni non devono costituire modalità di esercizio di attività istituzionali.

Art. 15

(Piani territoriali degli orari)

1. La Regione favorisce e sostiene finanziariamente le iniziative poste in essere dai Comuni, anche in forma associata, per la predisposizione e l'attuazione di piani territoriali degli orari.

2. I piani sono diretti al coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, dei trasporti pubblici, delle attività culturali e di spettacolo, nonché alla promozione del tempo per fini di solidarietà sociale.

3. I piani sono strumenti di carattere unitario per finalità e indirizzo, articolati in progetti, anche di carattere sperimentale, volti al coordinamento e all'armonizzazione dei diversi sistemi orari.

4. Con regolamento regionale sono determinate le modalità e i criteri di sostegno finanziario.

Art. 16

(Promozione del turismo familiare)

1. La Regione favorisce il turismo familiare nell'ambito del territorio regionale e promuove, d'intesa con gli operatori del settore, iniziative per le famiglie con figli e con componenti a ridotta autonomia personale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia (Turismo FVG) svolge i seguenti compiti:

a) promuove incontri con gli operatori del settore, singoli o associati, e le loro associazioni rappresentative per la predisposizione di una specifica offerta avente le finalità di cui al comma 1;

b) predispone, anche d'intesa con enti, associazioni e istituzioni interessate, una specifica offerta di servizi rivolta alle persone con ridotta autonomia personale.

3. La predisposizione di un'offerta annuale avente le caratteristiche di cui al comma 2 é condizione per l'ottenimento di contribuzioni regionali a sostegno dell'attività nel settore turistico da parte degli operatori turistici, singoli o associati.

4. La Regione sostiene le iniziative di cui al comma 2, lettere a) e b), con campagne promozionali mirate.

Capo VI

Sostegno alle organizzazioni delle famiglie

Art. 17

(Associazionismo familiare)

1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce le forme di associazionismo e autorganizzazione finalizzate al sostegno alle famiglie.

2. La Regione valorizza la solidarietà tra le famiglie, promuovendo l'attività delle associazioni e delle formazioni sociali rivolte a:

a) organizzare esperienze di associazionismo sociale per favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nella cura familiare;

b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali, educativi e di assistenza intergenerazionale;

c) svolgere interventi e gestire servizi e strutture diretti al sostegno delle famiglie;

d) realizzare attività informative per le famiglie sui servizi disponibili sul territorio e sulle esperienze di solidarietà familiare come l'affido o l'adozione, ovvero sugli interventi previsti nella presente legge.

3. Le associazioni e formazioni sociali di cui al presente articolo possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici per cooperare all'attuazione della presente legge. Qualora le convenzioni riguardino interventi e prestazioni del sistema integrato dei servizi sociali, trova applicazione la disciplina regionale in materia di accreditamento.

4. La Regione sostiene l'attività delle associazioni e formazioni sociali di cui al comma 2. Con regolamento regionale sono determinati i requisiti di accesso e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi.

Art. 18

(Sostegno ai progetti delle famiglie)

1. Al fine di valorizzare le risorse di solidarietà delle famiglie e delle reti parentali, la Regione sostiene progetti promossi e gestiti direttamente da parte di famiglie, organizzate anche in forma cooperativistica o associazionistica, inseriti nei PDZ e nei PAT.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con finanziamenti spettanti per le medesime iniziative ad altro titolo.

3. Con regolamento regionale sono determinati i criteri per l'individuazione dei progetti finanziabili, nonché i criteri e le modalità per la ripartizione agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni dei contributi di cui al comma 1.

4. Il Servizio sociale dei Comuni provvede alla concessione ed erogazione dei contributi nei limiti delle risorse trasferite.

Capo VII

Rappresentanza delle famiglie

Art. 19

(Consulta regionale per le famiglie)

1. Al fine di garantire la promozione delle politiche regionali per la famiglia e la genitorialità é istituita la Consulta regionale per le famiglie, composta da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di salute e protezione sociale o suo delegato;
- b) il Direttore centrale competente in materia di salute e protezione sociale o suo delegato;
- c) tre rappresentanti delle associazioni di famiglie operanti a livello regionale, iscritte nel registro regionale delle associazioni di volontariato o nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale, designati congiuntamente dalle stesse;
- d) un rappresentante delle strutture private di solidarietà sociale e di volontariato o di cooperative di famiglie operanti nei servizi sanitari, educativi, culturali, socioassistenziali;
- e) un rappresentante designato dal Comitato regionale del volontariato;
- f) un rappresentante designato dalle associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali;
- g) un rappresentante del Forum delle associazioni familiari, designato dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia;
- h) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio regionale;
- i) un sindaco o suo delegato, per ciascuna provincia, designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - Friuli Venezia Giulia;
- j) un rappresentante delle Province designato dall'Unione Province Italiane (UPI);
- k) un coordinatore sociosanitario di un'Azienda per i servizi sanitari, indicato dall'Assessore regionale competente in materia di salute e protezione sociale;
- l) un responsabile dei consultori familiari indicato di concerto dalle Aziende per i servizi sanitari;
- m) un responsabile di Servizio sociale dei Comuni designato dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale;
- n) il Tutore pubblico dei minori;
- o) la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna o suo delegato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Consulta svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) formula proposte ed esprime pareri in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione regionale che riguardano le politiche per le famiglie;
- b) verifica lo stato di attuazione e l'efficacia degli interventi realizzati, anche con riferimento agli atti di programmazione regionale che riguardano la politica per le famiglie;
- c) esprime parere in merito ai progetti di legge relativi alle politiche per la famiglia o ai progetti di legge che, nell'ambito dei singoli settori di intervento, sono idonei a perseguire le finalità di cui alla presente legge;
- d) analizza l'evolversi delle condizioni di vita della famiglia, attraverso l'acquisizione di tutte le informazioni e dei dati disponibili presso l'Amministrazione regionale, gli enti pubblici e i soggetti privati;

e) riferisce annualmente e ogniqualvolta ne sia richiesta alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari sui risultati della propria attività. Tali risultati e i dati raccolti sono resi pubblici.

3. La Consulta é costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di salute e protezione sociale. La Consulta può essere validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei componenti, fatta salva la sua successiva integrazione.

4. La Consulta ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale; rimane in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla nomina della nuova Consulta.

5. La Consulta elegge il Presidente al proprio interno a maggioranza assoluta. Il Presidente convoca le sedute. La Consulta é altresì convocata in caso di richiesta di almeno un terzo dei componenti.

6. Le sedute della Consulta sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Possono partecipare alle sedute gli assessori regionali, i presidenti delle Commissioni consiliari e i direttori regionali interessati.

8. La Consulta adotta un regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori; può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro, procedere a consultazioni e audizioni, avvalersi di esperti, richiedere pareri e relazioni, promuovere ricerche e studi su questioni di sua competenza. Alla stipula delle relative convenzioni provvede la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale.

9. La Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale fornisce il personale, i locali e le attrezzature necessari al funzionamento.

10. Il Presidente della Consulta o suo delegato partecipano di diritto alle riunioni della Commissione regionale per le politiche sociali, qualora questa tratti di materie afferenti alle politiche per le famiglie o per la genitorialità.

11. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti della Consulta.

Capo VIII

Disposizioni per le tutele e curatele dei minori e per l'amministrazione di sostegno

Art. 20

(Elenco regionale delle persone in possesso dei requisiti per l'esercizio della funzione di tutore o protutore legale volontario, di curatore speciale e di amministratore di sostegno)

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale é istituito l'Elenco regionale delle persone in possesso dei requisiti per l'esercizio della funzione di tutore o protutore legale volontario, di curatore speciale e di amministratore di sostegno, in applicazione e ai fini dell'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), nonché della legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali).

2. L'Elenco é articolato nelle seguenti sezioni:

- a) tutori e protutori volontari;
- b) curatori speciali;
- c) amministratori di sostegno.

3. Le sezioni di cui al comma 2, lettere a) e b), in applicazione e ai fini dell'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 49/1993, sono curate direttamente dall'Ufficio del Tutore pubblico dei minori.

4. Spetta alla Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale l'individuazione e la preparazione delle persone disponibili a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno.

5. Può iscriversi nelle sezioni dell'Elenco ogni cittadino che risponde ai requisiti previsti dal codice civile. É ammessa l'iscrizione a più sezioni dell'Elenco.

6. Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco, i soggetti interessati presentano domanda, corredata della documentazione richiesta dal regolamento di cui al comma 7, all'Ufficio del Tutore pubblico dei minori, per le sezioni di cui al comma 2, lettere a) e b), e alla Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale, per la sezione di cui al comma 2, lettera c).

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinati la tenuta dell'Elenco, i procedimenti di iscrizione e di diniego di iscrizione, di cancellazione e di revisione dello stesso.

8. L'Elenco viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il primo quadrimestre di ogni anno.

Capo IX **Norme finali**

Art. 21

(Regolamenti di attuazione)

1. I regolamenti regionali di cui alla presente legge sono emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, previo parere della Consulta regionale per le famiglie e della Commissione consiliare competente, che si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

2. Il parere della Consulta regionale per le famiglie é presentato anche alla Commissione consiliare competente.

3. I regolamenti sono modificati con la procedura di cui al comma 1.

Art. 22

(Cumulabilità dei benefici)

1. I benefici di cui alla presente legge sono cumulabili con ogni altro intervento pubblico per il sostegno della maternità, fatte salve diverse disposizioni di leggi statali o regionali.

Art. 23

(Adeguamento dei benefici)

1. La misura dei benefici di cui alla presente legge é adeguata ogni due anni, con decreto del Presidente della Regione, in relazione alle variazioni intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita.

Art. 24

(Valutazione degli interventi)

1. L'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge é oggetto di valutazione triennale da parte dell'Amministrazione regionale.

2. Gli interventi sono valutati mediante criteri fissati dai regolamenti di cui alla presente legge.

3. La valutazione triennale é presentata alla Commissione consiliare competente e costituisce riferimento per l'aggiornamento dell'azione regionale in materia di interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità.

Art. 25

(Divulgazione della normativa regionale)

1. Al fine di consentire la più ampia fruizione possibile delle agevolazioni previste dalla presente legge, la Regione predispone idonei strumenti di informazione.

Art. 26

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 5, 6, 7, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 49/1993.

2. A decorrere dall'1 gennaio 2007 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 14 della legge regionale 49/1993;

b) l'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 34 (sostitutivo dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993);

c) i commi 1 e 2 dell'articolo 54 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (modificativi dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993);

d) il comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (modificativo dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993);

e) il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (sostitutivo dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993);

f) il comma 60 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (sostitutivo dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993);

g) il comma 17 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativo dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993);

h) il comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (modificativo dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993);

i) il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (sostitutivo dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993);

j) il comma 15 dell'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (modificativo dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993);

k) i commi 51 e 52 dell'articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (modificativi dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993).

3. L'articolo 14 della legge regionale 49/1993, come da ultimo modificato dall'articolo 5, commi 51 e 52, della legge regionale 2/2006, si applica alle nascite e adozioni che avvengono fino al 31 dicembre 2006.

Art. 27

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 8 e 9 fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4519 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 fanno carico all'unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 8495 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Per le finalità previste dagli articoli 10, 12, 15 e 18 é autorizzata la spesa complessiva di 7.500.000 euro, suddivisa in ragione di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell'unità previsionale di base 7.7.310.1.537, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 alla funzione obiettivo n. 7 - programma 7.7 - rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Interventi e Servizi sociali - spese correnti con la denominazione <<Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità>>, con riferimento al capitolo 4530 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Interventi e Servizi sociali - con la denominazione <<Interventi tramite i Comuni per il sostegno della famiglia>> e con lo stanziamento complessivo di 7.500.000 euro, suddiviso in ragione di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008.

4. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 3, lettera b), e comma 4, lettere b) e c), é autorizzata la spesa complessiva di 1.350.000 euro, suddivisa in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell'unità previsionale di base 7.7.310.1.537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4531 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Interventi e Servizi sociali - con la denominazione <<Interventi tramite i Comuni per progetti di sostegno alla solidarietà, alle adozioni e all'affidamento familiare>> e con lo stanziamento complessivo di 1.350.000 euro, suddiviso in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008.

5. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 4, é autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell'unità previsionale di base 7.7.310.1.537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4532 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Interventi e Servizi sociali - con la denominazione <<Contributi alle associazioni e formazioni sociali per la

valorizzazione della solidarietà tra le famiglie>> e con lo stanziamento complessivo di 150.000 euro, suddiviso in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 19, comma 11, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa disposta con i commi 3, 4 e 5, si provvede mediante prelievo di complessivi 9 milioni di euro, suddivisi in ragione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, dall'unità previsionale di base 53.6.250.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al fondo globale di parte corrente iscritto al capitolo 9700 (partita n. 915 del prospetto D/1 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento é conseguentemente ridotto di pari importo.

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
(Estratto: artt. 29-57)

TITOLO II
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI INCENTIVI, CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI, SOVVENZIONI E BENEFICI DI QUALSIASI GENERE

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 29

(Applicazione)

1. Il presente titolo disciplina in particolare i procedimenti amministrativi finalizzati alla concessione e all'erogazione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati incentivi.

Art. 30

(Criteri e modalità di concessione)

1. I criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere emanati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale alla quale danno esecuzione. L'effettiva osservanza dei medesimi regolamenti deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione degli incentivi.

Art. 31

(Divieto generale di contribuzione)

1. Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

2. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi di settore.

Note:

1 Aggiunte parole al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 14/2004

2 Derogata la disciplina da art. 7, comma 1, L. R. 18/2004

3 Derogata la disciplina da art. 7, comma 29, L. R. 1/2007

Art. 32

(Vincolo di destinazione dei beni immobili)

1. Il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione dell'articolo 49, commi 1 e 2.
3. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo pluriennale, ultraquinquennale, dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l'incentivo e' revocato dal momento dell'alienazione del bene.
4. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi e regolamenti di settore qualora siano più favorevoli al beneficiario.
5. In via eccezionale e per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico la durata dei vincoli di destinazione può essere abbreviata nei confronti di soggetti pubblici con deliberazione della Giunta regionale.

Note:

- 1 Derogata la disciplina da art. 15, comma 30, L. R. 13/2002
- 2 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 16, comma 6, L. R. 13/2002
- 3 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 6 bis, L. R. 19/2004
- 4 Articolo interpretato da art. 4, comma 81, L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera da art. 4, comma 23, L. R. 12/2006
- 5 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 4, L. R. 5/2005
- 6 Derogata la disciplina da art. 90, comma 1, L. R. 29/2005
- 7 Interpretato il comma 1 da art. 4, comma 110, L. R. 22/2007

Art. 33

(Utilizzo delle risorse)

1. Al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse nell'ambito dell'esercizio di riferimento, ove non sia diversamente disposto dalle normative di settore, ivi compresi i bandi di gara, il termine per la presentazione delle domande e' fissato il giorno 1 marzo.
2. Qualora gli incentivi siano disposti per la prima volta con la legge finanziaria, le relative domande devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge qualora non sia diversamente disposto.
3. La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti.
4. I soggetti interessati possono accedere agli incentivi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.
5. L'avviso dell'esaurimento delle risorse disponibili e' comunicato ai singoli soggetti interessati, ovvero e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, ne e' data comunicazione con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Le domande di concessione degli incentivi e la documentazione ad esse allegata sono restituite, dopo la fine del secondo esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, ai soggetti le cui richieste non possono essere soddisfatte.

Note:

1 Sostituite parole al comma 6 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

2 Derogata la disciplina del comma 6 da art. 7, comma 24, L. R. 13/2002

CAPO II PROCEDIMENTI CONTRIBUTIVI

Art. 34

(Procedimenti)

1. Gli incentivi sono concessi con procedimento automatico, valutativo, o negoziale.

2. Al fine dello svolgimento dell'istruttoria dei procedimenti possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con società o enti in possesso dei necessari requisiti di terzietà, tecnici e organizzativi. Tali società o enti sono selezionati tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Le convenzioni devono prevedere il pagamento di penali in caso di inadempimento.

3. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati attesi dagli interventi, il soggetto competente per la concessione può avvalersi di esperti iscritti in appositi elenchi, aperti a tutti gli interessati, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e del possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza e imparzialità. Con regolamento sono fissati i criteri per l'inclusione e la permanenza degli esperti negli elenchi e per la tenuta dei medesimi.

Art. 35

(Procedura automatica)

1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'incentivo è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ovvero nel corso dell'esercizio precedente.

2. Sono determinati previamente per tutti i beneficiari degli incentivi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'incentivo concedibile e degli investimenti ammissibili, nonché le modalità di erogazione.

3. Per l'accesso agli incentivi l'interessato presenta una dichiarazione, secondo un apposito schema pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, sottoscritta, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, dal legale rappresentante, e, in caso di imprese, anche dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, nonché la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'ufficio competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande e di quanto previsto dal comma 3, registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda l'incentivo è concesso nei limiti delle risorse disponibili.

5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine di cui al comma 4, e' comunicato il diniego all'incentivo.

Art. 36

(Procedura valutativa)

1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi e nei termini previsti dalle leggi regionali di settore, anche le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda, ovvero, nel caso di procedimento a bando, al termine di chiusura del bando precedente. La procedura valutativa e' svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria, del procedimento a bando, o del procedimento a sportello di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Nel procedimento a graduatoria la valutazione delle domande e' effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

3. Nel procedimento a bando sono definiti nel bando di gara i contenuti, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande e, ove possibile, le risorse disponibili. La selezione delle iniziative ammissibili e' effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

4. Nel procedimento a sportello e' previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento e' disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Al procedimento a sportello non si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 33.

5. La domanda di accesso agli interventi e' presentata secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che dell'iniziativa per la quale e' richiesto l'intervento.

6. L'attività istruttoria e' diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dalle singole normative, l'ammissibilità delle spese.

Note:

1 Sostituite parole al comma 4 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

2 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 6, comma 74, L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera da art. 6, comma 72, L. R. 15/2005

3 Derogata la disciplina da art. 6, comma 74, L. R. 1/2005 nel testo modificato da art. 6, comma 72, L. R. 15/2005

4 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 49, L. R. 22/2007

Art. 37

(Procedura negoziale)

1. La procedura negoziale si applica ai progetti o programmi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata. Nel caso in cui gli interventi siano rivolti a

programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente Enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali Enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi. Una quota degli oneri derivanti dai predetti impegni può essere messa a carico dell'Amministrazione o degli Enti regionali.

2. Il soggetto competente per l'attuazione della procedura individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicità, provvede alla pubblicazione di appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale. I bandi, inoltre, determinano le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacità dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati.

3. Per consentire al soggetto competente di prendere in considerazione le manifestazioni di interesse, i richiedenti presentano apposita domanda ai sensi dell'articolo 36, comma 5. L'attività istruttoria, a seguito dell'espletamento della fase di selezione di cui al comma 2, e' condotta sulla base delle indicazioni e dei principi applicati per il procedimento valutativo, tenendo conto delle specificità previste nell'apposito bando.

4. L'atto di concessione degli incentivi può essere sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nel bando.

5. La definizione delle modalità di erogazione e' rimessa all'apprezzamento del soggetto competente, che a tale fine tiene conto degli obiettivi specifici di ciascun intervento.

Art. 38

(Incentivi alle imprese)

1. Gli incentivi alle imprese sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione Europea; il calcolo dell'intensità di aiuto, ove consentito, e' effettuato in equivalente sovvenzione lorda o netta. In ogni caso tale modalità di calcolo non e' applicata ai regimi di aiuto secondo la regola del "de minimis".

2. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a costituire una banca dati al fine di consentire la verifica degli aiuti concessi alle imprese secondo la regola del "de minimis" dai soggetti di cui all'articolo 2, o, in ogni caso, con risorse della Regione. Le informazioni contenute nella banca dati sono pubbliche.

3. Il tasso applicato per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione e' quello fissato dall'Unione Europea. La definizione di micro, piccola e media impresa e' indicata e aggiornata con decreto del Presidente della Giunta regionale, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea.

Note:

1 Aggiunte parole al comma 3 da art. 39, comma 1, L. R. 4/2005

Art. 38 bis

(Rinvio dinamico)

1. Per quanto attiene alla normativa di incentivo alle imprese, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari effettuato da leggi e regolamenti regionali, salva diversa ed espressa disposizione, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 40, comma 1, L. R. 4/2005

Art. 39

(Tipologie degli incentivi ai settori economici)

1. Gli incentivi alle imprese sono concessi di norma in forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, concessione di garanzia. Ulteriori disposizioni di legge regionale possono prevedere altresì il ricorso alle forme del credito di imposta e bonus fiscale.

2. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

3. I contributi in conto capitale e i contributi in conto interessi sono concessi ed erogati secondo le modalità stabilite dalle leggi di settore, le quali possono prevedere che l'iniziativa venga realizzata per lotti funzionali.

4. I contributi in conto interessi sono concessi in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria; essi sono pari alla quota parte degli interessi posta a carico dell'Amministrazione concedente. Ai soli fini del calcolo dell'incentivo, tale parte di interessi è scontata al valore attuale al momento della concessione. L'erogazione del contributo avviene in più quote nei confronti del soggetto beneficiario, sulla base del piano di ammortamento, a meno che la legge di settore preveda la possibilità dell'erogazione diretta al soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria. Le leggi di settore possono prevedere, tenuto conto della tipologia dell'intervento, la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale al momento della concessione il beneficio derivante dalla quota di interessi.

5. I finanziamenti agevolati producono un'agevolazione pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al valore attuale al momento della concessione del finanziamento.

Art. 40

(Tipologie degli incentivi ai settori non economici)

1. Gli incentivi ai soggetti non aventi natura di impresa sono concessi nelle forme di cui all'articolo 39, e inoltre in forma di contributi per l'attività o il funzionamento, anticipazioni, indennizzi, borse di studio, secondo le modalità stabilite dalle leggi di settore.

2. La concessione a soggetti privati di incentivi in forma di anticipazioni è subordinata alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

CAPO III RENDICONTAZIONE

Art. 41

(Rendicontazione della spesa)

1. Ai fini della rendicontazione degli incentivi i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa.

2. I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Amministrazione e gli Enti regionali hanno facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

3. Ai fini dello snellimento delle procedure sono definiti, con apposito regolamento, i casi e le modalità in cui è consentita la sostituzione della documentazione cartacea con perizie asseverate comprovanti giudizi tecnici e valutazioni inerenti alle spese sostenute dai beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con i propri fondi.

Art. 41 bis

(Rendicontazione di incentivi a imprese)

1. Le imprese, per quanto attiene ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale, anche tramite altri soggetti, con fondi propri, possono presentare la rendicontazione delle spese sostenute in relazione a ciascun progetto approvato e ammesso al finanziamento o a ciascun investimento, certificate da:

a) persona iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti;

b) persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modifiche, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88), e successive modifiche, non legata da rapporto organico con il titolare del progetto oggetto del controllo;

c) un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e successive modifiche, e al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

2. Il rilascio della certificazione di cui al comma 1 avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa vigente.

3. I beneficiari degli incentivi devono conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44.

4. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili al finanziamento del progetto cui si riferiscono.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 41, comma 1, L. R. 4/2005

Art. 42

(Rendicontazione semplificata)

1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG), le società partecipate con capitale prevalente della Regione e gli enti e i consorzi di sviluppo industriale devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.

Note:

1 Aggiunte parole al comma 1 da art. 7, comma 30, L. R. 23/2001

2 Sostituito il comma 1 da art. 1, comma 24, L. R. 21/2003

3 Aggiunte parole al comma 1 da art. 6, comma 42, L. R. 19/2004

4 Sostituita la rubrica da art. 7, comma 28, L. R. 30/2007

5 Sostituito il comma 1 da art. 7, comma 28, L. R. 30/2007

6 Vedi anche la disciplina transitoria di cui all'art. 7, comma 29, L. R. 30/2007

Art. 43

(Rendicontazione di incentivi a istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati)

1. Le istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso l'incentivo. Le associazioni di volontariato presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 14/2004

2 Derogata la disciplina da art. 16, comma 1, L. R. 20/2006

3 Derogata la disciplina da art. 5, comma 136, L. R. 1/2005 nel testo modificato da art. 6, comma 82, L. R. 1/2007

TITOLO III

CONTROLLI, SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI E ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI CONTABILITÀ REGIONALE

CAPO I

CONTROLLI

Art. 44

(Ispezioni e controlli)

1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

Art. 45

(Obblighi dei beneficiari)

1. L'Amministrazione concedente provvede a verificare il rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti da leggi e regolamenti ai soggetti privati beneficiari di incentivi.

2. Ai fini di cui al comma 1, è richiesto annualmente ai beneficiari l'attestazione del rispetto degli obblighi loro imposti, mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, fatti salvi i diversi controlli previsti da leggi di settore. I decreti di concessione devono prevedere espressamente tale onere di certificazione.

3. Qualora i beneficiari non provvedano ad inviare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà loro richieste, si procede all'effettuazione di ispezioni e controlli.

Note:

1 Derogata la disciplina da art. 7, comma 25, L. R. 13/2002

2 Derogata la disciplina da art. 15, comma 10, L. R. 13/2002

Art. 46

(Obblighi di informazione)

1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai quali sono erogati direttamente incentivi concessi a soggetti privati hanno l'obbligo di informare tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dalla conoscenza del fatto, l'Amministrazione concedente di inadempimenti dei soggetti beneficiari dell'avvio di procedure concorsuali a carico dei medesimi, nonché di ogni altra circostanza pregiudizievole ai fini del mantenimento dell'incentivo. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni di leggi regionali di settore.

2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, l'Amministrazione e' autorizzata a non erogare nuovi incentivi tramite i soggetti inadempienti, i quali sono responsabili nei confronti dell'Amministrazione e degli Enti regionali del danno derivante dal mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1.

CAPO II

SOSPENSIONE DELLE EROGAZIONI, REVOCA E RESTITUZIONE DEGLI INCENTIVI

Art. 47

(Sospensione dell'erogazione di incentivi)

1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a sospendere l'erogazione di incentivi, qualora abbiano notizia, successivamente verificata, di situazioni in base alle quali si ritenga che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione dei medesimi possa non essere raggiunto.

2. La sospensione della erogazione e' disposta, per un periodo non superiore ad un anno, con decreto, debitamente motivato, del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell'incentivo.

3. L'Amministrazione e gli Enti regionali provvedono ad inviare immediatamente copia del decreto previsto dal comma 2 al tesoriere al fine di sospendere i pagamenti in corso, dandone notizia al beneficiario.

4. Scaduto il termine di cui al comma 2, verificata nuovamente la situazione di fatto che ha determinato la sospensione, l'incentivo e' revocato, a partire dal momento in cui l'interesse pubblico non e' stato più perseguito, ovvero, nel caso contrario, il tesoriere e' autorizzato da parte degli organi competenti ad effettuare i pagamenti dovuti.

5. In casi eccezionali, l'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a concedere una proroga al termine previsto dal comma 2, per un periodo di tempo non superiore ad un ulteriore anno.

6. Qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, l'Amministrazione e gli Enti regionali possono disporre la sospensione dell'erogazione di incentivi sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado. Tale disposizione si applica anche in caso di esecuzioni immobiliari.

Art. 48

(Sospensione dell'erogazione di incentivi a fronte di procedure concorsuali)

1. In caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento o liquidazione coatta amministrativa a carico di soggetti beneficiari di incentivi, l'Amministrazione e gli Enti regionali possono sospendere, in via cautelare, l'erogazione delle somme per un periodo di tempo non superiore a due anni.

2. La sospensione della erogazione e' disposta con decreto del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell'incentivo. Copia del decreto e' immediatamente inviata al tesoriere, al fine di sospendere i pagamenti in corso, dandone notizia al beneficiario.

3. Entro il termine di cui al comma 1, qualora si accerti che non sussiste o sia assolutamente incerta la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del soggetto

beneficiario, gli incentivi sono revocati ovvero, nel caso contrario, il tesoriere e' autorizzato da parte degli organi competenti ad effettuare i pagamenti dovuti.

4. Nel caso di revoca l'Amministrazione e gli Enti regionali richiedono, a partire dal momento in cui l'interesse pubblico non e' stato più perseguito, la restituzione delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, vigente al momento delle erogazioni, a decorrere dalle medesime e sino alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

5. In caso di domanda di concordato preventivo o di amministrazione controllata, a carico di soggetti beneficiari di incentivi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47.

6. In caso di richiesta di ammissione alla procedura di cui al decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la sospensione delle erogazioni viene disposta al massimo per un periodo di tempo pari alla durata della procedura di amministrazione straordinaria.

Art. 49

(Restituzione di somme erogate)

1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento o rinuncia del beneficiario, e' richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

2. In applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 123/1998, le somme richieste in restituzione ai sensi del comma 1 ad imprese sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, vigente al momento delle erogazioni, a decorrere dalle medesime e sino alla data della effettiva restituzione.

2 bis. In applicazione dei principi sanciti dalla normativa statale in materia di usura, la maggiorazione degli interessi derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, nonché dell'articolo 48, comma 4, non può in ogni caso eccedere il limite previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento al tasso effettivo globale medio determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 108/1996 per la categoria di operazioni relativa ai mutui.

3. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'Amministrazione o agli Enti regionali, questi ultimi richiedono la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.

4. In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 3, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale.

5. In tutti gli altri casi nei quali non siano restituite nei termini fissati somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali a qualunque titolo, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale.

6. Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell'atto di concessione di incentivi, in seguito al venire meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emanazione, ovvero per il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.

7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, 1 settembre 1982, n. 75 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni che nel calcolo degli interessi prevedono l'applicazione di tassi diversi da quello legale e dal tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale. Trova in ogni caso applicazione il comma 2 bis.

Note:

1 Aggiunto il comma 2 bis da art. 5, comma 1, L. R. 21/2001

2 Integrata la disciplina del comma 2 bis da art. 5, comma 2, L. R. 21/2001

3 Aggiunte parole al comma 7 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

Art. 50

(Recupero dei crediti)

1. L'Ufficio che ha disposto la revoca dell'incentivo provvede agli adempimenti istruttori necessari al recupero delle somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali.

2. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a procedere mediante iscrizione al ruolo al recupero delle somme dovute di importo non superiore a 5.000 euro, secondo le modalità definite dalla vigente normativa statale in materia di riscossione delle imposte dirette.

3. Le somme delle quali i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria abbiano indebitamente fruito, a seguito di revoca dell'incentivo nei confronti del beneficiario, sono recuperate maggiorate degli interessi, anche mediante riconoscimento di valuta.

Note:

1 Sostituite parole al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

Art. 51

(Restituzione di somme erogate senza applicazione di interessi)

1. La restituzione di somme erogate a titolo di incentivo ai Comuni, Province, Comprensori montani, Consorzi di Enti locali, ovvero per l'esecuzione di lavori pubblici in regime di concessione o delegazione amministrativa intersoggettiva a Comuni, Province, Comprensori montani, Consorzi di Enti locali e Consorzi di bonifica, nonché agli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, e' disposta senza applicazione degli interessi.

Note:

1 Aggiunte parole al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 28/2002

2 Sostituito il comma 1 da art. 1, comma 6, L. R. 12/2003

Art. 52

(Rateazione)

1. Qualora l'importo dovuto sia inferiore a 30.000 euro e per l'acclarata situazione patrimoniale del debitore, sussista una oggettiva situazione di inesigibilità, ovvero di difficile esigibilità, in un'unica soluzione del credito, il medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca dell'incentivo, sentito il parere dell'Avvocatura della Regione, e' autorizzato a disporre che le somme dovute siano restituite per un quarto entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione formale dell'autorizzazione alla rateazione, e per la differenza con rateizzazioni mensili nel termine massimo di dodici mesi.

2. Qualora per particolari circostanze non risulti applicabile la procedura di cui al comma 1, e per importi pari o superiori a 30.000 euro, la rateazione viene disposta, per un periodo non superiore a cinque anni, con decreto del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca del contributo o della sovvenzione, sentito il parere dell'Avvocatura della Regione, ed e' subordinata alla prestazione di idonee garanzie reali o personali.

3. Le somme restituite ratealmente sono maggiorate degli interessi, calcolati al tasso legale.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre la rateazione delle somme comunque dovute, secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Non è ammessa la rateazione in caso di contestazione del credito in qualsiasi forma.

6. Gli Enti regionali applicano i commi da 1 a 5 secondo i rispettivi ordinamenti.

7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalla legge regionale 75/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.

Note:

1 Sostituite parole al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

2 Sostituite parole al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

3 Sostituite parole al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 14/2004

4 Sostituite parole al comma 2 da art. 21, comma 1, L. R. 14/2004

Art. 53

(Anticipazioni)

1. La concessione di anticipazioni e' revocata qualora il beneficiario non provveda per il periodo di un anno al pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento.

2. Alle anticipazioni previste dalla legislazione regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 47, 48, 49, 50 e 52.

Art. 54

(Compensazione)

1. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a compensare le somme relative a coesistenti rapporti di credito e di debito nei confronti di un medesimo soggetto, pubblico o privato.

CAPO III CREDITI

Art. 55

(Crediti di dubbia e difficile esazione o assolutamente inesigibili)

1. I crediti dell'Amministrazione regionale riconosciuti di dubbia e difficile esazione, non potuti riscuotere nonostante l'impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari, o assolutamente inesigibili, sono annullati con decreto debitamente motivato del Direttore competente, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. I decreti di annullamento di crediti di importo superiore a 5.000 euro sono emanati su conforme parere dell'Avvocatura della Regione e della Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie.

3. I crediti di cui al comma 1, derivanti dalla concessione dei contributi previsti dalle leggi regionali 17/1976, 30/1977, 63/1977, 30/1988 e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono annullati con decreto dell'autorità concedente.

4. Gli Enti regionali applicano i commi 1 e 2 secondo i rispettivi ordinamenti.

Note:

1 Sostituite parole al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

2 Sostituite parole al comma 2 da art. 22, comma 1, L. R. 14/2004

Art. 56

(Crediti di modico valore)

1. L'Amministrazione e gli Enti regionali rinunciano ai diritti di credito di importo non superiore a 50 euro.

2. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare al recupero dei diritti di credito di importo non superiore a 250 euro.

Note:

1 Sostituite parole al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

2 Sostituite parole al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

3 Articolo interpretato da art. 15, comma 16, L. R. 13/2002

Art. 57

(Disposizioni concernenti incentivi erogati per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a rinunciare ai propri diritti di credito di importo non superiore a 1.000 euro, derivanti dalla concessione degli incentivi previsti dalle leggi regionali 17/1976, 30/1977, 63/1977, 30/1988 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'erogazione di somme a titolo di corrispettivo, onorario, rimborso spese e ad ogni altro titolo diverso dall'incentivo in applicazione delle leggi regionali citate.

Note:

1 Sostituite parole al comma 1 da art. 6, comma 3, L. R. 13/2002

2 Articolo interpretato da art. 15, comma 16, L. R. 13/2002

NORMATIVA DELLE ALTRE REGIONI

Provincia autonoma di Bolzano - L.P. 3 ottobre 2003, n. 15 Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore

Publicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 25 novembre 2003, n. 47.

Art. 1

Finalità e oggetto.

1. Nell'ambito della competenza della Provincia autonoma di Bolzano in materia di assistenza e beneficenza pubblica, la presente legge disciplina l'erogazione anticipata, al genitore o ad altro soggetto affidatario, delle somme destinate al mantenimento del minore, qualora esse non vengano corrisposte dal genitore obbligato nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.

Art. 2

Aventi diritto.

1. Ha diritto di richiedere la prestazione di cui all'articolo 1 il genitore o altro soggetto affidatario del minore, se il minore è:

- a) cittadino italiano o di Stato membro dell'Unione europea, che risieda e abbia dimora abituale da almeno un anno in provincia di Bolzano, oppure
- b) cittadino di stato non appartenente all'Unione europea o apolide, che risieda e abbia dimora abituale da almeno cinque anni in provincia di Bolzano.

2. Non ha diritto alla prestazione il genitore affidatario che convive con il genitore obbligato al mantenimento.

Art. 3

Presupposti di base.

1. Presupposti del diritto alla prestazione sono:

- a) l'esistenza di un titolo esecutivo fondato su un provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana o di altro stato straniero, che stabilisca l'importo e le modalità di contribuzione al mantenimento da parte del genitore non affidatario;
- b) l'esibizione di un atto di precetto ritualmente notificato, non ottemperato nel termine di dieci giorni, o la sentenza dichiarativa del fallimento dell'obbligato al mantenimento.

Art. 4

Requisiti economici.

1. La situazione economica della/del richiedente, al momento della richiesta dell'assegno di mantenimento, non deve superare il valore della situazione economica corrispondente al 2,2 dell'importo del fabbisogno di cui al regolamento di esecuzione all'articolo 7-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

2. Il valore della situazione economica è determinato dalla combinazione della situazione reddituale e patrimoniale della persona richiedente, ai sensi del regolamento di esecuzione di cui al comma 1.

3. Al fine dell'accertamento della situazione economica della/del richiedente si considera il nucleo familiare ristretto previsto dal regolamento di esecuzione di cui al comma 1.

4. La Giunta provinciale modifica con proprio provvedimento il valore della situazione economica di cui al comma 1 (2).

(2) Articolo sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 22 luglio 2005, n. 5.

Art. 5

Ammontare della prestazione.

1. L'ente erogante anticipa l'assegno di mantenimento in misura pari alla somma stabilita dal titolo giudiziale e comunque, per ogni minore, nella misura mensile non superiore all'80 per cento della quota base di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e all'articolo 14 del D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

2. Nel caso di più minori l'importo complessivo erogabile viene aumentato secondo i parametri della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 dell'allegato A del D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

Art. 6

Delega di funzioni.

1. Le funzioni amministrative relative all'intervento di assistenza previsto dalla presente legge sono delegate ai comuni ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, a eccezione di quelle connesse al recupero dell'anticipazione erogata. (3)

(3) Articolo sostituito dall'art. 10, comma 2, della L.P. 22 luglio 2005, n. 5.

Art. 7

Domanda.

1. La domanda di anticipo dell'assegno di mantenimento è presentata alla comunità comprensoriale nel cui territorio risiede l'avente diritto.

2. Se la domanda è incompleta e non viene integrata dalla/dal richiedente, senza giustificati motivi, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione, la stessa è respinta.

3. Qualora la documentazione prevista dall'articolo 3 sia redatta in lingua diversa da quella italiana o tedesca, è necessario allegare la traduzione asseverata in lingua italiana o tedesca.

Art. 8

Attribuzione della prestazione.

1. La prestazione è attribuita dalla comunità comprensoriale, secondo le modalità di cui all'articolo 7 del D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sulla base delle dichiarazioni rese dalla/dal richiedente ed eventualmente acquisendo d'ufficio elementi valutativi integrativi o di confronto, anche mediante visita domiciliare.

2. Qualora la decisione in ordine all'attribuzione della prestazione implichi valutazioni di carattere eccezionale, la decisione in merito all'attribuzione della prestazione spetta al comitato tecnico istituito presso il distretto sociale competente per territorio, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

Art. 9

Decorrenza e durata della prestazione.

1. La prestazione decorre dal primo giorno del mese di presentazione della domanda, se questa è stata presentata entro il ventesimo giorno del mese stesso, altrimenti decorre dal primo giorno del mese successivo.

2. L'erogazione della prestazione ha durata annuale, è effettuata mensilmente e può essere rinnovata su semplice richiesta corredata di autocertificazione ai sensi dell'articolo 5 della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, attestante il perdurare dei presupposti di legge.

Art. 10

Ricorsi.

1. Avverso la decisione della comunità comprensoriale la/il richiedente può presentare ricorso, per motivi di legittimità o di merito, alla sezione ricorsi della consulta provinciale dell'assistenza sociale di cui all'articolo 4, comma 3, della L.P. 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.

Art. 11

Accertamento della permanenza dei requisiti e perdita del diritto.

1. Qualora, in caso di controllo, il beneficiario non risponda entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la comunità comprensoriale sospende in via cautelare l'erogazione della prestazione.

2. La comunità comprensoriale pronuncia la decadenza dal diritto alla prestazione qualora:

a) nel termine di tre mesi dalla data della sospensione il beneficiario non dimostri di essere nuovamente in possesso di tutti i presupposti di legge;

b) il beneficiario della prestazione non rispetti l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ente erogante qualsiasi variazione, anche di carattere temporaneo, del proprio stato e della propria situazione personale, reddituale e patrimoniale, potenzialmente idonea ad incidere sul perdurare dei requisiti per l'accesso alla prestazione.

Art. 12

Surroga nei diritti della creditrice/del creditore .

1. Presupposto per l'erogazione in via anticipata dell'assegno di mantenimento è che la/il richiedente surroghi la Provincia nei propri diritti nei confronti dell'obbligata/dell'obbligato ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile e ne dia comunicazione all'obbligata/obbligato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. La Provincia autonoma riscuote le somme erogate in via anticipata e gli interessi maturati direttamente dalla persona obbligata al mantenimento. (4)

(4) Articolo sostituito dall'art. 10, comma 3, della L.P. 22 luglio 2005, n. 5.

Art. 13

Disposizioni finanziarie.

1. Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge a carico degli esercizi 2004 e 2005 per l'anticipazione delle somme per il mantenimento dei minori, stimata in 220 mila euro all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 2004, si provvede nel modo seguente:

a) per l'importo di 55 mila euro all'anno mediante le corrispondenti entrate ritenute esigibili per effetto della surrogazione della Provincia, ai sensi dell'articolo 12 della presente legge, nel credito verso i genitori obbligati al mantenimento;

b) per la restante parte di complessivi 330 mila euro per gli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente quota dello stanziamento previsto per il biennio 2004-2005 nel bilancio triennale 2003-2005, funzione 27, lettera b.1.

2. La spesa per gli esercizi successivi sarà autorizzata con legge finanziaria annuale.

Art. 14

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Provincia autonoma di Bolzano - D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30
Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali.

Publicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 19 settembre 2000, n. 39.

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento, disciplina l'erogazione delle prestazioni economiche sociali, nonché il concorso al pagamento delle prestazioni dei servizi sociali, in attuazione degli articoli 7 e 7-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 e successive modifiche, con l'obiettivo di rendere equo ed omogeneo il trattamento degli utenti a parità di condizioni socio-economiche e di bisogno.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle prestazioni economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46 e successive modifiche.

Art. 2

Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) "valore della situazione economica" (VSE): la misura del grado di benessere di ciascun nucleo familiare;
 - b) "quota base" (QB): la somma in denaro fissata per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali relativi all'alimentazione, all'abbigliamento e all'igiene della persona (2);
 - c) "fabbisogno" (F): la quota base rapportata al numero di componenti del nucleo familiare;
 - d) "condizione economica garantita" (CEG): la quota del reddito netto complessivo del nucleo familiare, che non è considerata ai fini del calcolo della tariffa a carico dell'utente, in quanto ritenuta necessaria a far fronte alle esigenze personali del nucleo familiare stesso;
 - e) "percentuale di consumo dell'eccedenza"(PCE): la misura percentuale della quota di reddito netto complessivo del nucleo familiare, eccedente la condizione economica garantita, considerata a carico dell'utente ai fini del pagamento della tariffa;
 - f) "utente ai fini del pagamento delle tariffe": la persona che in prima linea è beneficiaria della prestazione richiesta (3).

(2) Lettera sostituita dall'art. 1 del D.P.G.P. 5 settembre 2001, n. 50.

(3) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21, con la decorrenza indicata nell'art. 31 dello stesso decreto.

-omissis-

Art. 7

Decisione sui vantaggi economici in caso di attività non discrezionale.

1. L'operatore preposto istruisce il procedimento e decide l'attribuzione dei vantaggi economici, sempreché si tratti di attività vincolata e il presente regolamento non disponga diversamente.
2. Il provvedimento è emesso entro sette giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutti i suoi elementi.
3. Gli esiti del provvedimento sono comunicati, anche per estratto, agli interessati, entro cinque giorni dalla data di emanazione dello stesso.

Art. 8

Decisione sui vantaggi economici in caso di attività discrezionale.

1. Ai fini della decisione riguardo alle prestazioni di cui agli articoli 22 e 23 e delle valutazioni di cui all'articolo 45, comma 5, nonché ogni qual volta la decisione postuli valutazioni di carattere eccezionale, l'operatore sottopone la propria proposta al comitato tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69 e successive modifiche, il quale decide in merito all'attribuzione dei vantaggi economici.
2. Per le materie di competenza degli enti gestori dei servizi sociali delegati, il comitato tecnico stesso è istituito presso ciascun distretto.
3. Il comitato tecnico di cui al comma 2 è nominato dagli organi competenti dell'ente e resta in carica per la durata di cinque anni.
4. Il comitato tecnico di cui al comma 2 è composto da tre membri effettivi e tre supplenti. Sono membri effettivi:
 - a) il responsabile del distretto;
 - b) l'operatore responsabile dell'area di intervento di assistenza economica sociale;
 - c) un operatore sociale del distretto.
5. Nelle materie di competenza dei comuni, spetta ai comuni stessi l'individuazione dell'organo competente per le funzioni di cui al comma 1.
6. La decisione del comitato tecnico è verbalizzata. Funge da segretario un operatore amministrativo dell'ente gestore.
7. Il provvedimento deve essere emesso entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
8. Gli esiti del provvedimento sono comunicati, anche per estratto, agli interessati, entro cinque giorni dalla data di emanazione dello stesso.

Art. 9

Nucleo familiare di fatto.

1. La valutazione della situazione economica rilevante ai fini della concessione delle prestazioni di assistenza economica sociale è effettuata tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare di fatto.

2. Sono considerate componenti il nucleo familiare di fatto, oltre all'utente, le persone di seguito elencate, purché con esso conviventi:

- a) il coniuge o la coniuge oppure il partner o la partner dell'utente;
- b) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, i discendenti prossimi, anche naturali dell'utente o della persona di cui alla lettera a);
- c) i genitori naturali o gli adottanti e gli ascendenti prossimi anche naturali, dell'utente o della persona di cui alla lettera a);
- d) i generi e le nuore dell'utente o della persona di cui alla lettera a);
- e) il suocero e la suocera dell'utente o della persona di cui alla lettera a);
- f) i fratelli e le sorelle dell'utente e della persona di cui alla lettera a);
- g) il coniuge o la coniuge, il partner o la partner di uno dei componenti del nucleo familiare di fatto, diverso dall'utente;
- h) altre persone a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti del nucleo familiare di fatto.

3. Nel caso in cui uno o entrambi i genitori vivano con uno o più figli minorenni all'interno del nucleo di cui al comma 2, essi costituiscono comunque, assieme al coniuge o alla coniuge, oppure al partner o alla partner convivente, ai loro figli maggiorenni e alle altre persone a loro carico ai fini IRPEF, un distinto nucleo familiare di fatto. Figli o genitori dell'utente, del coniuge o della coniuge, oppure del partner o della partner convivente, che ai sensi del presente comma non rientrano nel nucleo familiare di fatto, costituiscono comunque nucleo familiare collegato ai sensi dell'articolo 11.

4. Ai fini delle prestazioni di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 29 non si considerano i componenti di cui al comma 2, lettere d), e), f) e g) (7).

(7) Articolo così sostituito prima dall'art. 3 del D.P.G.P. 5 settembre 2001, n. 50 e poi dall'art. 4, D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21, con la decorrenza indicata nell'art. 31 dello stesso decreto.

Art. 10

Nucleo familiare ristretto.

1. La valutazione della situazione economica rilevante ai fini del pagamento delle tariffe dei servizi, è effettuata tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare ristretto.

2. Per nucleo familiare ristretto si intende quello composto da:

- a) utente;
- b) coniuge dell'utente a meno che non sia legalmente separato;
- c) partner dell'utente, convivente con esso, che sia genitore dei figli dell'utente;
- d) entrambi i genitori dell'utente minorenni o un solo genitore se gli stessi sono legalmente separati;

e) altre persone a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti del nucleo familiare ristretto (8).

3. Nei servizi residenziali rivolti a donne in difficoltà, si considera il nucleo familiare ristretto composto dalla sola donna e dai figli che con lei sono ospitati presso il servizio (9).

(8) Comma sostituito dall'art. 2 del D.P.G.P. 16 luglio 2002, n. 26.

(9) Comma aggiunto dall'art. 5, D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21, con la decorrenza indicata nell'art. 31 dello stesso decreto.

-omissis-

CAPO II LA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 13

Valore della situazione economica.

1. Il valore della situazione economica è determinato dalla combinazione della situazione reddituale e della situazione patrimoniale dei diversi componenti, in relazione all'ampiezza del nucleo familiare medesimo, secondo le modalità definite nell'allegato A.

2. Il valore della situazione economica assume il valore zero in totale assenza di reddito e patrimonio, mentre assume un valore progressivamente crescente all'aumentare di reddito e/o patrimonio, dove uno corrisponde alla situazione reddituale e/o patrimoniale pari al fabbisogno del nucleo familiare.

Art. 14

Quota base.

1. La quota base è fissata, a far tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento, in euro 319,68 (Lire 619.000) mensili (11).

2. La quota base di cui al comma 1 è annualmente aggiornata con deliberazione della Giunta provinciale in relazione alle variazioni in aumento dell'indice dei prezzi al consumo, accertate nel territorio provinciale per le famiglie degli operai e impiegati, riferite ai dodici mesi anteriori al primo luglio di ogni anno.

(11) Comma sostituito dall'art. 4 del D.P.G.P. 5 settembre 2001, n. 50. La quota base è stata fissata in 373,00 euro con decorrenza 1° gennaio 2007 dalla Delib.G.P. 13 novembre 2006, n. 4158.

Art. 15

Fabbisogno.

1. Il fabbisogno del nucleo familiare è pari al valore della quota base moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza, comprensivo delle maggiorazioni (PSE), di cui alla tabella 2 dell'allegato A.

Provincia autonoma di Trento - L.P. 12-7-1991 n. 14 Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento.

Publicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 23 luglio 1991, n. 32.

-omissis-

Art. 28-bis

Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori

1. Quest'articolo disciplina l'erogazione delle somme destinate al mantenimento dei minori e non corrisposte dal genitore obbligato nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria. La Provincia riscuote le somme erogate in via anticipata e gli interessi maturati dalla persona obbligata al mantenimento.

2. Condizioni per l'erogazione anticipata sono:

- a) l'esistenza di un titolo esecutivo, fondato su un provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana o di un altro Stato, che stabilisca l'importo e le modalità di contribuzione al mantenimento da parte del genitore obbligato al mantenimento;
- b) l'esibizione di un atto di precetto ritualmente notificato, non ottemperato nel termine di dieci giorni, o della sentenza dichiarativa di fallimento delle imprese di cui è titolare l'obbligato al mantenimento, costituite in forma diversa dalla società di capitali;
- c) che il richiedente surroghi la Provincia nei suoi diritti nei confronti dell'obbligato, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile, e ne dia comunicazione all'obbligato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Può chiedere l'erogazione anticipata delle somme destinate al mantenimento del minore il genitore affidatario, purché non convivente con il genitore obbligato al mantenimento, o altro soggetto affidatario del minore se quest'ultimo, al momento della presentazione della domanda, è:

- a) residente nella provincia di Trento;
- b) appartenente al nucleo familiare del richiedente.

4. Al momento della domanda di erogazione anticipata la condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza del minore e del richiedente deve evidenziare situazioni di difficoltà economica e comunque non dev'essere superiore a quella stabilita con regolamento. Per l'accertamento della condizione economico-patrimoniale si applicano l'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 e l'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2.

5. L'ente erogante anticipa l'assegno di mantenimento nella misura determinata secondo quanto previsto con regolamento, tenuto conto del numero di figli minori interessati dalla corresponsione dell'assegno di mantenimento e comunque in misura non superiore alla

somma stabilita dal titolo giudiziale. La Giunta provinciale rivaluta annualmente gli importi massimi in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

6. L'erogazione è effettuata mensilmente e ha durata annuale; può essere rinnovata a domanda, corredata da un'autocertificazione sul perdurare dei presupposti dell'erogazione.

7. Con regolamento adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, la Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce in particolare:

- a) i requisiti economici di cui al comma 4;
 - b) le modalità di erogazione e la durata massima della prestazione;
 - c) le modalità di accertamento periodico della permanenza dei requisiti per il mantenimento dell'anticipazione;
 - d) i casi di sospensione e decadenza dalla prestazione per il venir meno dei presupposti. (48)
- (49)

(48) Articolo aggiunto dall'art. 60, comma 1, della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo si veda il Regolamento approvato con D.P.P. 12 febbraio 2008, n. 4-111/Leg. Si veda, anche, la Delib.G.P. 23 maggio 2008, n. 1280.

(49) Per l'abrogazione della presente legge, ad eccezione dell'art. 47, si veda l'art. 54, comma 1, lett. b), della L.P. 27 luglio 2007, n. 13.

-omissis-

Nota:

La LP 14/1991 - escluso l'art. 47 - è stata abrogata dall'art. 54 della LP 27 luglio 2007, n. 13. L'efficacia dell'abrogazione, però, è subordinata al verificarsi della condizione indicata nel comma 1 dello stesso art. 54; fino al suo verificarsi, quindi, la legge resta in vigore.

**Provincia autonoma di Trento - D.P.P. 12 febbraio 2008, n. 4-111/Leg
Regolamento di esecuzione dell'articolo 28-bis della legge provinciale 12
luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia
di Trento), concernente l'anticipazione dell'assegno di mantenimento a
tutela dei minori**

Publicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 11 marzo 2008, n. 11.

Il Presidente della Provincia

- visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- visto l'art. 28-bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14;
- vista la Delib.G.P. 1° febbraio 2008, n. 168 concernente "Approvazione del regolamento di attuazione dell'articolo 28-bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), concernente l'anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela dei minori",

emana il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto.

1. Questo regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 28-bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), l'erogazione anticipata, da parte degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima, delle somme destinate al mantenimento dei minori non corrisposte dal genitore obbligato nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.

Art. 2

Condizioni per l'erogazione anticipata dell'assegno di mantenimento.

1. Le condizioni per l'erogazione anticipata dell'assegno di mantenimento sono:
- a) l'esistenza di un titolo esecutivo, fondato su un provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana o di un altro Stato, che stabilisce l'importo e le modalità di contribuzione al mantenimento da parte del genitore obbligato;
 - b) l'esistenza di un atto di precetto ritualmente notificato, non ottemperato nel termine di dieci giorni, o della sentenza dichiarativa di fallimento delle imprese, costituite in forma diversa dalla società di capitali, di cui è titolare l'obbligato al mantenimento;
 - c) la minore età del figlio destinatario dell'assegno;
 - d) la surroga della Provincia Autonoma di Trento da parte del richiedente l'anticipazione nei suoi diritti nei confronti dell'obbligato, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile.

Art. 3

Surrogazione.

1. L'erogazione dell'assegno di mantenimento in via anticipata comporta, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile, il trasferimento in capo alla Provincia Autonoma di Trento del diritto di credito nei confronti del genitore obbligato al mantenimento, in misura corrispondente agli importi erogati al beneficiario.
2. Il richiedente deve rilasciare espressa dichiarazione della surroga alla Provincia Autonoma di Trento e darne comunicazione all'obbligato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. La Provincia Autonoma di Trento riscuote dal genitore obbligato al mantenimento le somme erogate in via anticipata e gli interessi legali maturati.
4. Gli adempimenti cui gli enti gestori sono tenuti ai fini di consentire il recupero, da parte della Provincia, delle somme erogate sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c).

Art. 4

Requisiti del richiedente.

1. Il genitore o altro soggetto affidatario può richiedere l'erogazione anticipata dell'assegno di mantenimento purché in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) appartenenza al medesimo nucleo familiare del minore, secondo la disciplina dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente). A tale nucleo familiare non può appartenere il genitore obbligato al mantenimento;
 - b) residenza in provincia di Trento;
 - c) condizione economica del nucleo familiare di appartenenza non superiore al valore di 0,19 dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF), calcolato secondo le modalità indicate all'articolo 5.
2. Le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) e dal comma 1 di questo articolo devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda e permanere per l'intera durata dell'erogazione dell'anticipazione dell'assegno, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3.

Art. 5

Modalità di accertamento della condizione economica.

1. Per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare del richiedente si applica il modello riguardante il sistema esperto di cui all'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3 e s.m., secondo le modalità individuate dalla Giunta provinciale con deliberazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a) del presente regolamento.

2. Ancorché l'ICEF determinato ai sensi del comma 1 sia superiore al valore di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), qualora si siano verificati eventi che pregiudicano gravemente la condizione economica del nucleo, l'ente gestore può comunque ammettere al beneficio i richiedenti nei cui confronti sia accertata la sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al sussidio economico mensile a fronte dell'insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera c), numero 1) della legge provinciale n. 14 del 1991.

Art. 6

Ente erogante e modalità di erogazione.

1. L'anticipazione dell'assegno di mantenimento è erogata dagli enti gestori delegati all'esercizio delle funzioni socio-assistenziali ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14.

2. La domanda per ottenere l'anticipazione dell'assegno di mantenimento è presentata all'ente gestore territorialmente competente; contestualmente alla domanda, il possesso delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a), b) e c), e 4, comma 1, è dichiarato ovvero comprovato mediante presentazione della documentazione ai sensi dell'articolo 7.

3. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'ente gestore adotta, nel termine dal medesimo fissato, il provvedimento di concessione dell'anticipazione dell'assegno, determinandone l'ammontare mensile secondo le modalità dell'articolo 9.

4. L'efficacia del provvedimento di concessione è subordinata alla presentazione della dichiarazione di surroga e della documentazione attestante l'avvenuta spedizione della lettera raccomandata di cui all'art. 3, comma 2.

5. L'anticipazione dell'assegno viene erogata al beneficiario mensilmente.

Art. 7

Documentazione.

1. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

- a) titolo esecutivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
- b) atto di precetto o sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
- c) certificazioni anagrafiche concernenti la residenza e lo stato di famiglia;
- d) attestazione dell'indicatore ICEF.

2. Fatte salve diverse previsioni della vigente normativa o di accordi internazionali, le firme apposte sugli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), formati all'estero da autorità estere e redatti in lingua straniera sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e ai medesimi atti è allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla rappresentanza diplomatica o consolare.

3. In luogo della produzione della documentazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il richiedente può avvalersi delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

4. Qualora il richiedente sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, gli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), rilasciati dalla competente autorità di uno Stato estero non sono sostituibili dalle dichiarazioni di cui al comma 3.

Art. 8

Mediazione.

1. L'ente gestore, ove possibile, attiva un intervento di mediazione fra il richiedente l'anticipazione dell'assegno e il genitore tenuto al mantenimento del minore, allo scopo di individuare soluzioni alternative all'erogazione anticipata dell'assegno di mantenimento.

Art. 9

Ammontare della prestazione.

1. L'assegno di mantenimento è anticipato dall'ente erogante in misura pari alla somma stabilita dal titolo giudiziale e comunque non superiore alla quota mensile di 290,00 euro per un minore.

2. Nel caso di presenza nello stesso nucleo di più minori interessati alla corresponsione dell'assegno, l'importo complessivo massimo erogabile viene determinato applicando alla quota mensile di cui al comma 1 la scala di equivalenza prevista dalle deliberazioni attuative dell'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993, riferita al numero di minori destinatari del beneficio.

3. Nel caso di pagamento parziale dell'assegno di mantenimento da parte del genitore obbligato, l'ammontare della prestazione è corrispondentemente ridotto, fatto salvo il caso di sospensione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).

4. La Giunta provinciale rivaluta annualmente l'importo massimo di cui al comma 1 in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 10

Decorrenza e durata della prestazione.

1. Il diritto all'anticipazione dell'assegno di mantenimento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

2. L'anticipazione dell'assegno di mantenimento ha la durata massima di dodici mesi e può essere rinnovata, fino alla maggiore età del minore, previa presentazione della relativa domanda, corredata dalle dichiarazioni o dalla documentazione, ai sensi dell'articolo 7, attestanti il perdurare delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 1, lettera a), b) e c), e 4, comma 1. L'efficacia del rinnovo è subordinata alla presentazione della dichiarazione di surroga e della documentazione attestante l'avvenuta comunicazione all'obbligato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

3. Il venir meno delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4, comma 1, deve essere comunicato all'ente gestore entro 15 giorni dal verificarsi. L'anticipazione è comunque erogata anche per il mese in cui tali condizioni e requisiti sono venuti meno.

4. L'ottemperanza, anche parziale, dell'obbligo al mantenimento soggiace all'obbligo di comunicazione nel medesimo termine di cui al comma 3.

5. L'ente gestore provvede, con cadenza almeno annuale, ad effettuare controlli a campione, nella misura determinata dall'ente medesimo, sul mantenimento dei requisiti relativamente alle erogazioni in corso.

Art. 11

Sospensione e decadenza dalla prestazione.

1. L'erogazione dell'assegno di mantenimento viene sospesa d'ufficio:

- a) se, in sede di verifica ai sensi dell'articolo 10, comma 5, il beneficiario, senza un giustificato motivo, non fornisce gli elementi informativi richiesti dall'ente erogante entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa;
- b) per i mesi in cui il genitore obbligato ottempera al suo obbligo di versamento dell'assegno in misura almeno pari alla somma da erogarsi con l'anticipazione.

2. Il diritto alla prestazione decade:

- a) se entro tre mesi dalla data della comunicazione al beneficiario della sospensione di cui al comma 1, lettera a), il medesimo non provvede, senza un giustificato motivo, a presentare gli elementi comprovanti la persistenza delle condizioni e dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a), b) e c), e 4, comma 1;
- b) se è comunque accertato il venir meno delle condizioni e dei requisiti richiesti. 3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione, con la maggiorazione della quota di interessi legali maturati, di tutti gli importi percepiti a decorrere dall'ultimo provvedimento di concessione nel caso di cui al comma 2, lettera a), ovvero degli importi percepiti indebitamente nel caso di cui al comma 2, lettera b).

Art. 12

Adempimenti attuativi.

1. Con deliberazione la Giunta provinciale definisce:

- a) i criteri e i parametri per l'accertamento dell'ICEF relativo alla domanda di anticipazione dell'assegno di mantenimento;
- b) gli adempimenti cui gli enti gestori sono tenuti ai fini di consentire il recupero, da parte della Provincia, delle somme erogate.

Art. 13

Incompatibilità con altri interventi analoghi.

1. La concessione dell'assegno di mantenimento in via anticipata non è compatibile con eventuali altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse finalità di questo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Provincia autonoma di Trento - L.P. 27 luglio 2007, n. 13 Politiche sociali
nella provincia di Trento
(Estratto: art. 35)**

-omissis-

Art. 35

Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono volti a garantire il soddisfacimento di bisogni sia generali che specifici a favore dei singoli o del nucleo familiare e sono attuati in modo coordinato con eventuali altri tipi d'intervento.
2. Gli interventi di sostegno economico volti al soddisfacimento di bisogni generali consistono in un'erogazione monetaria temporanea, rapportata alle specifiche esigenze dei beneficiari, e si indirizzano a:
 - a) soggetti in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo; in questo caso il progetto individualizzato posto alla base coinvolge i centri per l'impiego ed impegna il richiedente alla ricerca attiva di un lavoro;
 - b) soggetti non idonei ad assumere un ruolo lavorativo; in questo caso l'intervento è comunque attivato in via sussidiaria rispetto ad altri interventi di sostegno ed è finalizzato a garantire il soddisfacimento dei soli bisogni fondamentali.
3. Gli interventi di sostegno economico volti al soddisfacimento di bisogni specifici comprendono:
 - a) interventi economici straordinari finalizzati a far fronte a situazioni di emergenza individuale o familiare;
 - b) interventi economici a favore di persone incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita che usufruiscono a domicilio di un'attività di cura e di aiuto prestata a titolo di rapporto di lavoro da assistenti familiari qualificati iscritti ad un apposito registro; si prescinde dall'iscrizione al registro qualora assistito ed assistente siano legati da rapporto di coniugio o di parentela o di affinità; nei casi previsti dal regolamento di impossibilità giuridica di stipulare un contratto di lavoro tra assistito e assistente, l'intervento economico può essere erogato all'assistito, anche in assenza del contratto medesimo; l'ammontare dell'intervento è proporzionalmente ridotto qualora la persona incapace di compiere gli atti quotidiani della vita fruisca di servizi socio-sanitari o socio-assistenziali a carattere semiresidenziale o del servizio di assistenza domiciliare;
 - c) assegni per la prima infanzia consistenti in erogazioni economiche bimestrali a sostegno delle famiglie per la cura e l'educazione dei figli nei primi tre anni di vita, nei limiti in cui analoghi interventi non siano previsti dalla normativa della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;
 - d) interventi specifici in favore di determinate categorie di soggetti caratterizzate da un particolare stato di bisogno;

e) prestiti sull'onore, consistenti in un'erogazione in denaro concessa senza interessi, in relazione a determinate spese, a persone e nuclei familiari che si trovano in situazioni temporanee di grave difficoltà finanziaria;

f) anticipazioni dell'assegno di mantenimento a tutela del minore, consistenti nell'erogazione di somme non corrisposte dal genitore tenuto al mantenimento, a condizione che il richiedente surroghi l'ente competente nei suoi diritti nei confronti dell'obbligato, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile.

4. L'erogazione degli interventi previsti da quest'articolo è subordinata alla valutazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare del beneficiario secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993; gli interventi sono concessi alle condizioni, con i criteri e con le modalità previste dal regolamento.

Regione Liguria - L.R. 7 ottobre 2008, n. 34 Norme per il sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà

Art. 1

Principi e finalità.

1. La Regione riconosce l'importanza che i ruoli materno e paterno rivestono nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei minori e assume il principio del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i genitori, anche dopo la separazione dei coniugi.
2. La Regione, in attuazione del disposto del comma 1, promuove interventi in favore dei genitori separati, finalizzati al recupero e alla conservazione dell'autonomia e di un'esistenza dignitosa degli stessi.
3. In particolare, i benefici di cui alla presente legge hanno la finalità di garantire a padri e madri separati che vengano a trovarsi in situazione di grave difficoltà economica e psicologica, a seguito di pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge, le condizioni per svolgere il loro ruolo genitoriale.

Art. 2

Azioni regionali.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, in particolare, svolge le seguenti azioni:
 - a) promuove protocolli di intesa tra Enti locali, Istituzioni ed ogni altro soggetto operante in tutela dei minori e a sostegno dei genitori separati, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza in modo omogeneo sul territorio regionale;
 - b) promuove interventi di tutela e di solidarietà in favore dei genitori separati in situazione di difficoltà, attraverso la realizzazione dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare di cui all'articolo 3.

Art. 3

Centri di Assistenza e Mediazione Familiare.

1. La Regione, nell'ambito degli interventi di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari), promuove e sostiene la realizzazione di Centri di Assistenza e Mediazione familiare, al fine di fornire un sostegno alla coppia in fase di separazione o divorzio per raggiungere un accordo sulle modalità di realizzazione dell'affidamento congiunto, previsto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli).
2. I Centri di cui al comma 1 sono inseriti negli strumenti di programmazione territoriale previsti dalla L.R. n. 12/2006, operano in stretta collaborazione con la rete dei consultori e

possono essere costituiti nel numero di uno per ogni territorio afferente le Aziende sanitarie locali.

3. Tali Centri possono essere promossi e gestiti da associazioni e organizzazioni del Terzo Settore non aventi finalità di lucro, con almeno cinque anni di esperienza nello specifico settore.

Art. 4

Programmi di Assistenza e Mediazione Familiare.

1. La programmazione distrettuale di cui alla L.R. n. 12/2006 valorizza gli interventi previsti dalla presente legge e, in particolare, i programmi che prevedano:

a) alloggi, anche temporanei, nei quali possono essere ospitati i genitori separati che si trovano in condizioni di grave difficoltà economica, qualora la casa familiare sia stata assegnata all'altro coniuge separato;

b) servizi informativi e di consulenza legale atti ad assicurare la piena conoscenza da parte del genitore dei diritti allo stesso riconosciuti, in caso di separazione, dal diritto di famiglia, finalizzati all'effettivo esercizio del ruolo genitoriale, nonché alla vigilanza sull'effettiva giusta osservanza dei principi e delle norme di cui alla legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e alla l. 54/2006;

c) percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento del ruolo genitoriale.

Art. 5

Finanziamento dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare.

1. Il Piano Sociale Integrato Regionale di cui all'articolo 25 della L.R. n. 12/2006 individua le risorse finanziarie e le modalità di finanziamento dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare e dei programmi previsti dagli articoli 3 e 4.

2. La Regione, nella programmazione delle politiche abitative ovvero nelle sue azioni e misure attuative, individua le risorse finanziarie e le modalità di finanziamento dei programmi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a).

3. La Giunta regionale può finanziare iniziative di rilevanza regionale anche a carattere sperimentale.

Art. 6

Monitoraggio.

1. La Regione svolge un'azione di monitoraggio sull'impiego delle risorse per verificare l'andamento e la funzionalità dei Centri di Assistenza e Mediazione Familiare e dell'assegnazione degli alloggi, nonché sull'efficacia dei programmi finanziati.

Art. 7

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento dell'U.P.B. 10.101 "Fondo per le politiche sociali", per le spese di parte corrente, e dell'U.P.B. 10.201 "Fondo per le politiche sociali", per le spese in conto capitale, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

PROGETTI DI LEGGE NAZIONALE

Legislatura XVI - Proposta di legge N. 30 Disposizioni concernenti l'erogazione anticipata dell'assegno di mantenimento a tutela del minore

d'iniziativa del Senatore Peterlini, comunicata alla Presidenza il 29 aprile 2008

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina l'erogazione anticipata, al genitore o ad altro soggetto affidatario, delle somme destinate al mantenimento del minore, qualora esse non vengano corrisposte dal genitore obbligato nei termini e alle condizioni stabiliti dall'autorità giudiziaria.

Art. 2.

(Surrogazione)

1. L'erogazione dell'assegno di mantenimento in via anticipata ai sensi dell'articolo 1 comporta il trasferimento, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile, in capo all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), del diritto di credito nei confronti del genitore obbligato al mantenimento, in misura corrispondente agli importi erogati al beneficiario, il quale rilascia espressa dichiarazione in merito.

2. L'INPS si rivale direttamente sul genitore obbligato al mantenimento per la riscossione delle somme erogate in via anticipata e degli interessi maturati.

Art. 3.

(Aventi diritto)

1. Ha diritto di richiedere la prestazione di cui all'articolo 1 il genitore o altro soggetto affidatario del minore, se il minore è cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede e ha dimora abituale da almeno un anno in Italia.

2. Non ha diritto alla prestazione di cui all'articolo 1 il genitore affidatario che convive con il genitore obbligato al mantenimento.

Art. 4.

(Presupposti del diritto alla prestazione)

1. Presupposti del diritto alla prestazione di cui all'articolo 1 sono:

a) la dichiarazione espressa di accettazione della surrogazione resa dal beneficiario, valida per tutti i pagamenti effettuati in attuazione della presente legge;

b) l'esistenza di un titolo esecutivo fondato su un provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana, che stabilisce l'importo e le modalità di contribuzione al mantenimento da parte del genitore non affidatario;

c) l'esibizione di un atto di precetto ritualmente notificato, non ottemperato nel termine di trenta giorni, o la sentenza dichiarativa del fallimento dell'obbligato al mantenimento.

Art. 5.

(Requisiti economici)

1. L'anticipazione dell'assegno di mantenimento non spetta ai soggetti che, al momento della richiesta di anticipazione, posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche superiori a euro 29.000 annui.

2. Dal computo dei redditi di cui al comma 1 sono esclusi i trattamenti di fine rapporto, le competenze arretrate comunque denominate e il reddito derivante dalla casa di abitazione. Non concorre alla formazione dei redditi l'importo dell'assegno di mantenimento.

Art. 6.

(Istituzione di un fondo a tutela dei figli di genitori inadempienti degli obblighi di mantenimento)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito, presso l'INPS, un fondo speciale con una dotazione finanziaria complessiva di 3 milioni di euro.

2. L'assegno di mantenimento è concesso dai comuni. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei prescritti requisiti.

3. L'assegno di mantenimento, ferma restando la titolarità in capo ai comuni, è erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni medesimi, secondo modalità definite con i decreti di cui al comma 4.

4. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

Art. 7.

(Ammontare della prestazione)

1. L'ente erogante corrisponde l'assegno di mantenimento in misura non superiore a 500 euro mensili, aumentabile fino ad un massimo di 150 euro per ogni figlio dopo il primo.

Art. 8.

(Domanda)

1. La domanda per la corresponsione anticipata dell'assegno di mantenimento è presentata al comune nel cui territorio risiede l'avente diritto.

2. Se la domanda di cui al comma 1 è incompleta e non è integrata dal richiedente, senza giustificati motivi, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione, la stessa decade.

Art. 9.

(Decorrenza e durata della prestazione)

1. La prestazione prevista dalla presente legge decorre dal primo giorno del mese di presentazione della relativa domanda, se questa è stata presentata entro il ventesimo giorno del mese stesso; negli altri casi, decorre dal primo giorno del mese successivo.

2. L'erogazione della prestazione ha durata semestrale, è effettuata mensilmente e può essere rinnovata su semplice richiesta corredata di autocertificazione della sussistenza dei requisiti prescritti.

3. Qualora la prima concessione della prestazione sia stata ottenuta tramite la presentazione della sentenza dichiarativa del fallimento dell'obbligato al mantenimento, per il rinnovo di cui al comma 2 deve essere presentato l'atto di precetto di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4.

4. Il beneficiario dell'anticipazione dell'assegno di mantenimento è tenuto a comunicare all'INPS, entro e non oltre trenta giorni dal loro verificarsi, l'eventuale avvio o ripristino dei pagamenti da parte dell'obbligato al mantenimento.

Art. 10.

(Ricorsi)

1. Con i decreti di cui all'articolo 6, comma 4, è altresì definita la procedura tramite la quale il richiedente può presentare ricorso avverso il diniego della prestazione prevista dalla presente legge.

Art. 11.

(Accertamento della permanenza dei requisiti e perdita del diritto)

1. Qualora, in caso di controllo, il beneficiario non risponda entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di informazioni, il comune sospende l'erogazione della prestazione prevista dalla presente legge.

2. Il comune pronuncia la decadenza dal diritto alla prestazione qualora:

a) nel termine di tre mesi dalla data della sospensione il beneficiario non dimostri di essere nuovamente in possesso di tutti i requisiti di legge;

b) il beneficiario della prestazione non rispetti l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ente erogante qualsiasi variazione, anche di carattere temporaneo, del proprio stato e della propria situazione personale, reddituale e patrimoniale, potenzialmente idonea a incidere sul perdurare dei requisiti prescritti per l'accesso alla prestazione.

Art. 12.

(Competenze delle regioni e delle province autonome)

1. Restano salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede:

a) per la metà dell'importo, pari a 1.500.000 euro, mediante le corrispondenti entrate esigibili per effetto della surrogazione dell'INPS, ai sensi dell'articolo 2, nel credito verso i genitori obbligati al mantenimento;

b) per la restante parte, pari a 1.500.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



A cura della Segreteria generale - Area giuridico-legislativa
piazza Oberdan, 5 – 34133 Trieste
tel. 0403773884 – fax 0403773864

Stampato in proprio dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
piazza Oberdan, 6 – 34133 Trieste